

REGIONE SICILIANA



COMUNE DI ERICE
Libero Consorzio Comunale di Trapani

PIANO DI UTILIZZO DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME

L.R. 15/2005, L.R. 3/2016 art.39 e D.A. TERRITORIO ED AMBIENTE 319/GAB del 05.08.2016
come modificato ed integrato dal D.A. TERRITORIO ED AMBIENTE 152/GAB dell'11.04.2019

All.1.2 - Norme tecniche di attuazione

COLLABORATORI:

Ing. Andrea Politi
Arch. Claudia Seminara
Ing. Giulio Maggio

Palermo,

IL PROGETTISTA:
Ing. Michele Bonafede



REGIONE SICILIANA



COMUNE DI ERICE *Libero Consorzio Comunale di Trapani*

PIANO DI UTILIZZO DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME

L.R. 15/2005, L.R. 3/2016 art.39 e D.A. TERRITORIO ED AMBIENTE 319/GAB del 05.08.2016
come modificato ed integrato dal D.A. TERRITORIO ED AMBIENTE 152/GAB dell'11.04.2019

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

INDICE

TITOLO I	3
Disposizioni generali	3
Art. 1 - Finalità del Piano e quadro normativo di riferimento	3
Art. 2 - Elaborati costitutivi del Piano	3
Art. 3 - Delimitazione territoriale	8
Art. 4 - Competenze gestionali	8
TITOLO II	9
Norme generali	9
Art. 5 - Procedure e norme di riferimento	9
Art. 6 - Concessioni demaniali marittime	9
Art. 7 - Parametri di riferimento e prescrizioni di carattere generale	10
Art. 8 - Accessi al demanio marittimo	11
Art. 9 - Ampliamento del Demanio Marittimo ex art. 33 ed espropri	12
Art. 10 - Specchi acquei e imbarcazioni	13
Art. 11 - Stabilimenti balneari	13
Art. 12 - Aree attrezzate per la balneazione	14
Art. 13 - Aree attrezzate per l'accesso di animali di affezione	15
Art. 14 - Punti di ristoro	15
Art. 15 - Aree di ormeggio, rimessaggio e noleggio natanti	16
Art. 16 - Attività Commerciali – Esercizi di ristorazione e somministrazione in bevande, cibi precotti e generi di monopolio	16
Art. 17 - Giochi e spazi ombreggiati	17
Art. 18 – Strada pedonale costiera	17
Art. 19 - Caratteristiche tipologiche ed architettoniche dei manufatti	18
TITOLO III	20
Zonizzazione	20
Art. 20 - Definizioni	20
Art. 21 – Distinzione in aree e zone del litorale	22
TITOLO IV	23
Disciplina dei lotti	23
Art. 22 – Area 1: Spiaggia San Giuliano	23

Art. 23 – Area 2 Zona 1: Tonnara San Cusumano	28
Art. 24 – Area 2 Zona 2: Da Tonnara San Cusumano al km 6,0 della S.P.20.....	30
Art. 25 – Area 2 Zona 3: Dal km 6,0 della S.P.20 al km 6,5 della S.P.20.....	33
Art. 26 – Area 3 Zona 1: Dal km 6,5 della S.P.20 alla Via Eurialo	36
Art. 27 – Area 3 Zona 2: Dalla Via Eurialo al km 8,5 della S.P.20	41
Art. 28 – Area 4 Zona 1: Dal km 8,5 della S.P.20 a Crocefissello.....	46
Art. 29 – Area 4 Zona 2: Da Crocefissello al confine Comunale con Valderice.....	46
Art. 30 – Prescrizioni relative alle aree SIC e limitrofe.....	48
TITOLO V	49
Art. 31 - Norme finali.....	49

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità del Piano e quadro normativo di riferimento

1. Il Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali marittime (P.U.D.M.) denominato anche Piano nei successivi articoli delle presenti norme, è il documento di pianificazione comunale che regola le modalità di utilizzo della fascia costiera demaniale e del litorale marino, sia per finalità pubbliche sia per iniziative connesse ad attività di tipo privatistico, in conformità ai principi definiti dall’Unione Europea ed alla vigente legislazione statale e regionale di settore.
2. Il Piano è redatto dal Comune di Erice, ai sensi della L.R. 29 novembre 2005, n. 15, della L.R. 3/2016 art.39 e del D.A. Territorio ed Ambiente 319/GAB del 05.08.2016 come modificato ed integrato dal D.A. Territorio ed Ambiente 152/GAB dell’11.04.2019 che reca *Modifiche ed integrazioni al D.A. n. 319/Gab. del 5 agosto 2016 relativo alla “Approvazione delle linee guida per la redazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime da parte dei comuni costieri della Sicilia”*.

Art. 2 - Elaborati costitutivi del Piano

1. Il Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali marittime (P.U.D.M.) del Comune di Erice, in conformità all’art.4 della Parte III Direttive operative dell’Allegato 1 al D.A. Territorio ed Ambiente 319/GAB del 05.08.2016, è costituito dai seguenti elaborati, prodotti sia in forma cartacea, sia su supporto informatico:

1. RELAZIONI

- 1.1 Relazione tecnica
- 1.2 Norme tecniche di attuazione
- 1.3 Relazione di incidenza
- 1.4 Relazione illustrativa della proposta di revisione della dividente demaniale

2. CARTOGRAFIA DELLO STATO DI FATTO

- 2.1 Stato di fatto
Corografia – scala 1:25.000
- 2.2 Stato di fatto
Carta nautica – scala 1:50.000
- 2.3 Stato di fatto

Carta Tecnica Regionale

Unione Sezioni fascia costiera del Comune di Erice – scala 1:10.000

2.4 Stato di fatto

Immagine satellitare – scala 1:10.000 (appross.)

2.5.1 Stato di fatto

Spiaggia di S. Giuliano

Planimetria su base cartografica tecnica - scala 1:1.000

2.5.1bis Stato di fatto

Spiaggia di S. Giuliano

Planimetria su base cartografica catastale - scala 1:1.000

2.5.2.1 Stato di fatto

Tonnara San Cusumano

Planimetria su base cartografica tecnica - scala 1:1.000

2.5.2.1bis Stato di fatto

Tonnara San Cusumano

Planimetria su base cartografica catastale - scala 1:1.000

2.5.2.2 Stato di fatto

Da Tonnara San Cusumano al km 6,0 della S.P. 20

(ingrandimento dalla scala 1:10.000)

Planimetria su base cartografica tecnica - scala 1:1.000

2.5.2.2bis Stato di fatto

Da Tonnara San Cusumano al km 6,0 della S.P. 20

(ingrandimento dalla scala 1:10.000)

Planimetria su base cartografica catastale - scala 1:1.000

2.5.2.3 Stato di fatto

Dal km 6,0 della S.P. 20 al km 6,5 della S.P.20

Planimetria su base cartografica tecnica - scala 1:1.000

2.5.2.3bis Stato di fatto

Dal km 6,0 della S.P. 20 al km 6,5 della S.P.20

Planimetria su base cartografica catastale - scala 1:1.000

2.5.3.1 Stato di fatto

Dal km 6,5 della S.P.20 alla via Eurialo

Planimetria su base cartografica tecnica - scala 1:1.000

2.5.3.1bis Stato di fatto

Dal km 6,5 della S.P.20 alla via Eurialo

Planimetria su base cartografica catastale - scala 1:1.000

2.5.3.2 Stato di fatto

Dalla via Eurialo al km 8,5 della S.P. 20

Planimetria su base cartografica tecnica - scala 1:1.000

2.5.3.2bis Stato di fatto

Dalla via Eurialo al km 8,5 della S.P. 20

Planimetria su base cartografica catastale - scala 1:1.000

2.5.4.1 Stato di fatto

Dal km 8,5 della S.P. 20 a Crocefissello

Planimetria su base cartografica tecnica - scala 1:2.000

2.5.4.1bis Stato di fatto

Dal km 8,5 della S.P. 20 a Crocefissello

Planimetria su base cartografica catastale - scala 1:2.000

2.5.4.2 Stato di fatto

Da Crocefissello al confine Comunale con Valderice

Planimetria su base cartografica tecnica – scala 1:1.000

2.5.4.2 bis Da Crocefissello al confine Comunale con Valderice

Planimetria su base cartografica catastale – scala 1:1.000

2.6 Stato di fatto

Cartografia catastale

Unione fogli fascia costiera con linea di costa e dividente demaniale – scala 1:10.000

2.7 Stato di fatto

Carta dei vincoli – scala 1:10.000

2.8.1 Stato di fatto

Documentazione fotografica

Planimetria indicante punti e direzione di ripresa – scala 1:10.000

2.8.2 Stato di fatto

Documentazione fotografica: riprese fotografiche (panoramiche e particolari)

3. CARTOGRAFIA DELLE PREVISIONI DI PIANO

3. 1.1 Cartografia delle previsioni di piano

Tavola di insieme con zonizzazione generale (aree)

Planimetria su base cartografica tecnica – scala 1:10.000

3. 1.2 Cartografia delle previsioni di piano

Tavola di insieme con zonizzazione generale (aree)

Immagine satellitare – scala 1:10.000 (appross.)

3. 1.3 Cartografia delle previsioni di piano

Tavola di insieme con zonizzazione generale (aree)

Planimetria su base cartografica catastale – scala 1:10.000

3. 1.4 Cartografia delle previsioni di piano

Tavola di insieme con zonizzazione generale (aree e zone) e Fronte Demaniale Marittimo

Planimetria su base cartografica tecnica – scala 1:10.000

3.2.1.1 Cartografia delle previsioni di piano

Area 1: Spiaggia di S. Giuliano

Planimetria su base cartografica tecnica – scala 1:1.000

3.2.1.1 bis Cartografia delle previsioni di piano

Area 1: Spiaggia di S. Giuliano

Planimetria su base cartografica catastale – scala 1:1.000

3.2.2.1 Cartografia delle previsioni di piano

Area 2: da Tonnara San Cusumano a Pizzo Lungo

Zona 1: Tonnara San Cusumano

Planimetria su base cartografica tecnica – scala 1:1.000

3.2.2.1 bis Cartografia delle previsioni di piano

Area 2: da Tonnara San Cusumano a Pizzo Lungo

Zona 1: Tonnara San Cusumano

Planimetria su base cartografica catastale – scala 1:1.000

3.2.2.2 Cartografia delle previsioni di piano

Area 2: da Tonnara San Cusumano a Pizzo Lungo

Zona 2: da Tonnara San Cusumano al km 6,0 della S.P. 20

Planimetria su base cartografica tecnica – scala 1:1.000

3.2.2.2 bis Cartografia delle previsioni di piano

Area 2: da Tonnara San Cusumano a Pizzo Lungo

Zona 2: da Tonnara San Cusumano al km 6,0 della S.P. 20

Planimetria su base cartografica catastale – scala 1:1.000

3.2.2.3 Cartografia delle previsioni di piano

Area 2: da Tonnara San Cusumano a Pizzo Lungo

Zona 3: dal km 6,0 della S.P. 20 al km 6,5 della S.P.20

Planimetria su base cartografica tecnica – scala 1:1.000

3.2.2.3 bis Cartografia delle previsioni di piano

Area 2: da Tonnara San Cusumano a Pizzo Lungo

Zona 3: dal km 6,0 della S.P. 20 al km 6,5 della S.P.20

Planimetria su base cartografica catastale – scala 1:1.000

3.2.3.1 Cartografia delle previsioni di piano

Area 3: Pizzo Lungo

Zona 1: dal km 6,5 della S.P. 20 alla via Eurialo

Planimetria su base cartografica tecnica – scala 1:1.000

3.2.3.1 bis Cartografia delle previsioni di piano

Area 3: Pizzo Lungo

Zona 1: dal km 6,5 della S.P. 20 alla via Eurialo

Planimetria su base cartografica catastale – scala 1:1.000

3.2.3.2 Cartografia delle previsioni di piano

Area 3: Pizzo Lungo

Zona 2: dalla via Eurialo al km 8,5 della S.P. 20

Planimetria su base cartografica tecnica – scala 1:1.000

3.2.3.2 bis Cartografia delle previsioni di piano

Area 3: Pizzo Lungo

Zona 2: dalla via Eurialo al km 8,5 della S.P. 20

Planimetria su base cartografica catastale – scala 1:1.000

3.2.4.1 Cartografia delle previsioni di piano

Area 4: Crocefissello

Zona 1: dal km 8,5 della S.P. 20 a Crocefissello

Planimetria su base cartografica tecnica – scala 1:2.000

3.2.4.1 bis Cartografia delle previsioni di piano

Area 4: Crocefissello

Zona 1: dal km 8,5 della S.P. 20 a Crocefissello

Planimetria su base cartografica catastale – scala 1:2.000

3.2.4.2 Cartografia delle previsioni di piano

Area 4: Crocefissello

Zona 2: da Crocefissello al confine Comunale con Valderice

Planimetria su base cartografica tecnica – scala 1:1.000

3.2.4.2 bis Cartografia delle previsioni di piano

Area 4: Crocefissello

Zona 2: da Crocefissello al confine Comunale con Valderice

Planimetria su base cartografica catastale – scala 1:1.000

4. DETTAGLIO DELLE STRUTTURE PREVISTE

4. 1 Planimetrie di dettaglio delle strutture previste

Area 1: Spiaggia di S. Giuliano

Lotto AB1 – scala 1:200

4. 2 Planimetrie di dettaglio delle strutture previste

Area 2: da Tonnara San Cusumano a Pizzo Lungo

Zona 3: dal km 6,0 della S.P. 20 al km 6,5 della S.P. 20

Lotto SB1 – scala 1:200

4.3 Caratteristiche tipologiche ed architettoniche dei manufatti

Piante, prospetti, sezioni – scala 1:20

Oltre agli elaborati indicati nell'elenco, fa parte del piano il file contenente i dati vettoriali in formato *shapefile* editati con software GIS.

Art. 3 - Delimitazione territoriale

1. Il presente Piano disciplina le aree del Demanio Marittimo, così come individuate nella cartografia del Sistema Informativo del Demanio della Regione Siciliana (SIDERSI) fornito dall'A.R.T.A. comprese tra la linea di costa e la dividente demaniale.
2. Le suddette aree sono quelle del tratto costiero prospiciente il territorio del Comune di Erice compreso tra la estremità Sud-Ovest della spiaggia San Giuliano al confine con il Comune di Trapani e la estremità Ovest della frazione di Bonagia al confine con il Comune di Valderice.
3. Il limite del Demanio Marittimo su cui opera il presente Piano è riportato negli elaborati grafici di cui all'art. 2.

Art. 4 - Competenze gestionali

1. In base a quanto previsto dall'art. 40, comma 1, della L.R. 3/2016, i comuni, a seguito dell'entrata in vigore del PUDM, provvedono all'espletamento di ogni attività propedeutica al rilascio, modifica, rinnovo dei titoli concessori, nonché alla manutenzione, agli interventi ordinari, di recupero ambientale e di disinquinamento delle aree demaniali marittime.

2. Nella gestione del demanio marittimo i comuni si conformano ai principi generali, alle direttive ed alle indicazioni metodologiche della vigente legislazione di settore, con particolare riferimento alle norme regionali che regolano la materia.

TITOLO II

Norme generali

Art. 5 - Procedure e norme di riferimento

1. Le presenti norme disciplinano il rilascio di nuove concessioni demaniali, l'ampliamento e/o la variazione di quelle esistenti.
2. Per quanto non previsto dalle presenti norme si fa riferimento alle prescrizioni derivanti dalla Legge Regionale 29.11.2005, n. 15 e ss.mm.ii., nonché dal D.A. Territorio ed Ambiente 319/GAB del 05.08.2016 come modificato ed integrato dal D.A. Territorio ed Ambiente 152/GAB dell'11.04.2019 che reca *Modifiche ed integrazioni al D.A. n. 319/Gab. del 5 agosto 2016 relativo alla "Approvazione delle linee guida per la redazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime da parte dei comuni costieri della Sicilia"*.
3. Per le norme di sicurezza relative alla balneazione ed alla navigazione si deve fare riferimento alla relativa normativa di settore nonché alla ordinanza che la competente Capitaneria di Porto emana annualmente.
4. In aree del demanio marittimo, anche non oggetto di concessione demaniale marittima rilasciata al Comune, è sempre possibile, previo Nulla Osta del Servizio Demanio della Regione e parere favorevole della Soprintendenza BBCCAA, realizzare opere pubbliche tendenti alla pulizia, bonifica e rinaturalizzazione delle aree, anche tramite nuovi impianti arborei, e al miglioramento dell'accessibilità pedonale della costa, con percorsi di accesso alla battigia ed, eventualmente, paralleli alla linea di costa, comprendendo, a tal fine, le aree trazzerali trasferite al Comune.

Art. 6 - Concessioni demaniali marittime

1. Le superfici e gli specchi acquei ricompresi nel Demanio Marittimo ricadenti nel territorio del Comune di Erice sono da considerarsi concedibili nei limiti fissati dal presente Piano.
2. Sono concedibili le sole superfici comprese entro il perimetro dei lotti individuati negli elaborati recanti la *cartografia delle previsioni di piano* di cui al precedente art.2, la cui numerazione ha inizio con “3.2”, nonché negli articoli che formano il Titolo IV delle presenti norme.
3. Le superfici e gli specchi acquei ricompresi nel Demanio Marittimo ricadenti nel territorio del Comune di Erice possono essere rilasciate, oltre che per servizi pubblici, per le seguenti destinazioni d'uso:

- Stabilimenti Balneari, negli elaborati di piano individuati con l'acronimo SB;
- Aree Attrezzate per la Balneazione, negli elaborati di piano individuati con l'acronimo AB;
- Aree attrezzate per l'accesso di animali di Affezione, negli elaborati di piano individuati con l'acronimo AA;
- Aree di ormeggio, rimessaggio e noleggio Natanti, negli elaborati di piano individuati con l'acronimo AN;
- Punti di Ristoro, negli elaborati di piano individuati con l'acronimo PR;
- Attività Commerciali – Esercizi di ristorazione e somministrazione in bevande, cibi precotti e generi di monopolio, negli elaborati di piano individuati con l'acronimo AC;
- Corridoi di Lancio, negli elaborati di piano individuati con l'acronimo CL collegati ad una delle destinazioni d'uso sopra elencate.

4. Nelle more del rilascio delle concessioni le superfici dei lotti sono lasciate alla *libera fruizione*.

Art. 7 - Parametri di riferimento e prescrizioni di carattere generale

1. Per stabilimenti balneari ed aree attrezzate per la balneazione deve essere lasciata tra le concessioni la distanza indicata negli elaborati di piano di cui al precedente art.2 recanti la *cartografia delle previsioni di piano*, la cui numerazione ha inizio con “3.2”.
2. Le aree concedibili per stabilimenti balneari ed aree attrezzate per la balneazione non possono essere di superficie inferiore a 150 m² e superiore a quella indicata negli elaborati di piano di cui al precedente art.2 recanti la *cartografia delle previsioni di piano*, la cui numerazione ha inizio con “3.2”. Il suddetto valore minimo di 150 m² può subire riduzioni in presenza di contesti in cui i processi erosivi hanno ridotto le dimensioni della spiaggia e prodotto situazioni geomorfologiche incompatibili con tale previsione; in tali condizioni le aree concedibili non possono comunque essere di superficie inferiore a 75 m².
3. L'altezza di qualsiasi manufatto o fabbricato non deve superare 4,5 m da terra.
4. L'altezza per le cabine non deve superare 2,70 m.
5. In assenza di idonea rete fognante gli scarichi devono essere convogliati in fosse settiche a tenuta, opportunamente dimensionate.
6. Le acque meteoriche devono essere smaltite con sistemi a dispersione.
7. I manufatti devono avere, in generale, la caratteristica di precarietà e devono essere realizzati con materiali e metodologie che ne consentano, ove prevista, la facile rimozione; devono essere utilizzati materiali eco-biocompatibili anche di tipo innovativo, lignei o similari; non è consentita la costruzione di opere fisse in cemento, se non limitatamente, alle esigenze tecniche di ancoraggio a

terra dei manufatti e comunque previo utilizzo di soluzioni facilmente amovibili; valgono le più particolari disposizioni indicate nel successivo articolo 19 delle presenti norme.

8. Sui manufatti esistenti sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, nonché, nel rispetto delle previsioni di legge, la manutenzione straordinaria e il restauro conservativo.

9. Ogni manufatto può essere colorato con un massimo di tre colori secondo le più particolari disposizioni indicate nel successivo articolo 19 delle presenti norme.

10. Negli stabilimenti e nelle aree attrezzate si dovrà porre una segnaletica, senza opere di fondazione, indicante l'ingresso, l'uscita, il nome ed il confine della concessione.

11. Nelle aree in concessione dovranno essere garantite condizioni di facilità e sicurezza del movimento delle persone, anche attraverso la posa di camminamenti da realizzarsi in legno con tavole appoggiate al suolo e collegate fra loro; dovrà essere rispettata almeno la dotazione di camminamenti indicata negli elaborati di piano di cui al precedente art.2 recanti le *Planimetrie di dettaglio delle strutture previste* ed almeno un camminamento perpendicolare alla linea di costa ed un camminamento parallelo alla linea di costa per ogni 5 file di ombrelloni.

12. Per gli stabilimenti balneari e le aree attrezzate per la balneazione valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- la distanza tra gli ombrelloni della medesima fila dovrà essere non inferiore a 2,5 m;
- la distanza tra due file di ombrelloni dovrà essere non inferiore a 3,0 m;
- dovrà essere presente la rampa per disabili, di caratteristiche conformi alla vigente normativa, anche ad uso dei passeggini per i bebè.

13. I concessionari sono tenuti a garantire per tutto l'anno la pulizia degli spazi utilizzati e di quelli limitrofi non oggetto di altre concessioni, per una lunghezza pari al fronte mare demaniale marittimo ricevuto in concessione, da entrambi i lati e per tutta la profondità della fascia demaniale interessata. In caso di area interposta fra due concessionari gravati entrambi dall'obbligo della pulizia, ciascun concessionario garantisce la pulizia dell'area adiacente alla propria concessione per una quota-parte che rappresenta il 50% del totale dell'area interposta.

14. Sono fatte salve le disposizioni previste dalle altre norme che regolano la materia (sicurezza, igiene, barriere architettoniche, etc.).

Art. 8 - Accessi al demanio marittimo

1. Ai fini del libero transito dovrà essere lasciato un passaggio non inferiore a 1,5 m dal ciglio dei terreni elevati sul mare, mentre sull'arenile o sulle scogliere basse dovrà essere lasciata libera una fascia misurata dalla battigia media per la profondità minima di 5,00 m. In tale fascia non sono

consentite installazioni di alcun tipo né la disposizione di ombrelloni o sedie sdraio o qualsiasi attrezzatura anche se precaria.

2. Va comunque vietata qualsiasi attività o comportamento che impedisca il transito alle persone ed ai mezzi di servizio e soccorso dalla costa o spiaggia verso il mare e viceversa.
3. È vietato l'accesso al mare e l'attraversamento degli habitat costieri, al di fuori delle strade e dei luoghi che sono esplicitamente designati a tale funzione, ad ogni mezzo meccanico che non sia di servizio, se non esplicitamente autorizzato. Ad ogni sbocco pubblico, ove questo arrivi nell'area demaniale, va lasciato libero un corridoio di larghezza adeguata e comunque non inferiore a 5,00 m.
4. Gli accessi alla spiaggia devono essere conformi alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche.
5. I percorsi pedonali di accesso o di uso pubblico sono realizzabili mediante progetti d'iniziativa pubblica o privata convenzionata.
6. Per la realizzazione degli accessi al Demanio Marittimo ed i relativi percorsi che ricadono in aree di proprietà privata adiacenti al Demanio Marittimo valgono le disposizioni indicate al successivo articolo 9 delle presenti norme.
7. Accessi pubblici con percorsi pedonali e nel rispetto delle presenti norme, possono essere autorizzati anche se non previsti negli elaborati di piano.

Art. 9 - Ampliamento del Demanio Marittimo ex art. 33 ed espropri

1. Per le aree di proprietà privata adiacenti al Demanio Marittimo da espropriare al fine di rendere accessibili le aree demaniali marittime secondo quanto indicato negli elaborati di piano di cui al precedente art.2, valgono le disposizioni contenute nell'art. 33 del Codice della Navigazione. Le procedure e gli oneri necessari agli ampliamenti di cui al richiamato art. 33 possono essere condotte in nome e per conto dell'Amministrazione pubblica titolare del Demanio Marittimo anche dai privati interessati alla concessione del bene demaniale connesso, interessato e/o reso accessibile all'esproprio medesimo.
2. Qualora la procedura di ampliamento della concessione, legata all'esproprio di aree non demaniali sia a carico di soggetti privati, ai sensi dell'art.36 del Codice della Navigazione, la concessione può avere durata superiore al limite di 6 anni di cui all'art.1, comma 2, della L.R. 15/05, in funzione del tempo di rientro dell'investimento complessivo.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, si applicano le norme di diritto civile in merito all'indennità in forza dell'ultimo comma dell'art. 1 del Codice della Navigazione.

4. In alternativa alla procedura di cui all'art.33 del Codice della Navigazione, l'Amministrazione Pubblica potrà sempre e comunque procedere all'acquisizione delle stesse aree attraverso la procedura espropriativa di cui al D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii.

Art. 10 - Specchi acquei e imbarcazioni

1. Non è ammesso lo stazionamento di imbarcazioni in genere, se non quelle previste per il salvataggio, all'interno o negli specchi acquei prospicienti le strutture per la balneazione, fino ad una distanza all'uopo stabilita dall'Autorità marittima e/o dall'Amministrazione competente.

2. La sosta ed il noleggio di pedalò, canoe, surf, etc. è consentita all'interno di aree c/o porzioni di specchio acqueo appositamente delimitate, e le partenze e l'atterraggio devono avvenire tramite corridoi di lancio di adeguate dimensioni.

3. Le corsie di lancio per le imbarcazioni di norma sono consentite in prossimità di concessioni demaniali per lo stazionamento a terra delle imbarcazioni, secondo i criteri stabiliti dalla competente Capitaneria di Porto.

L'installazione stagionale di corridoi di lancio per le attività esistenti è ammessa in ragione della effettiva necessità.

4. I prelievi (per gli usi consentiti) di acqua marina sono autorizzati previo rilascio di concessione demaniale marittima.

5. Nei tratti antistanti la costa giudicati idonei e sicuri per la balneazione sono ammesse attrezzature a carattere temporaneo (stagionale) tese alla migliore fruizione della balneazione come piattaforme galleggianti e simili. Per tali aree dovrà essere preventivamente acquisito il parere della Capitaneria di Porto competente per territorio.

6. Per le opere a mare è necessaria la preliminare acquisizione del parere della Soprintendenza del Mare.

Art. 11 - Stabilimenti balneari

1. Gli stabilimenti balneari devono uniformarsi ai seguenti standard minimi in materia di servizi e attrezzature:

- servizi igienici per i bagnanti, per un minimo di 3 unità, di cui 1 per disabili;
- cabine spogliatoio, per un minimo pari al 5% dei punti ombra (ombrelloni);
- docce al coperto, per un minimo di 2 unità;
- docce all'aperto, per un minimo di 4 unità, ad acqua fredda e senza possibilità di uso di saponi;

- servizi per la sicurezza della balneazione; locale di primo soccorso; deposito per attrezzature; locale tecnico; una passerella principale in doghe di legno appoggiata al suolo e collegate fra loro; percorsi per disabili;
- servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti.

2. Sono ammesse anche attività e attrezzature complementari alla balneazione (quali bar, ristorante, giochi, attrezzature sportive, etc.) secondo quanto indicato negli elaborati di piano di cui al precedente art.2 recanti le *Planimetrie di dettaglio delle strutture previste o esistenti*.

3. La superficie da assentire in concessione non può eccedere quella indicata negli elaborati di piano di cui al precedente art.2 recanti la *cartografia delle previsioni di piano*, la cui numerazione ha inizio con “3.2”, e quella coperta non può essere superiore al 20% della superficie assentita.

4. Le attività e le opere di cui al presente articolo sono autorizzabili solo nell’ambito dei lotti individuati negli elaborati di piano di cui al precedente art.2 recanti la *cartografia delle previsioni di piano*, la cui numerazione ha inizio con “3.2”, nonché negli articoli che formano il Titolo IV delle presenti norme

Art. 12 - Aree attrezzate per la balneazione

1. La aree attrezzate per la balneazione devono uniformarsi ai seguenti standard minimi in materia di servizi e attrezzature:

- cabine e/o spogliatoi collettivi, per un massimo di 8 unità;
- servizi igienici pubblici, per un minimo di 3 unità, di cui 1 per disabili;
- magazzino;
- docce all’aperto, almeno 1 con interruzione automatica dell’erogazione dell’acqua;
- servizi per la sicurezza della balneazione;
- servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti.

2. Sono anche ammessi punti di ristoro e relativi spazi ombreggiati, eventuali giochi a carattere stagionale.

3. La superficie coperta non può essere superiore al 5% della superficie assentita in concessione.

4. Le attività e le opere di cui al presente articolo sono autorizzabili solo nell’ambito dei lotti individuati negli elaborati di piano di cui al precedente art.2 recanti la *cartografia delle previsioni di piano*, la cui numerazione ha inizio con “3.2”, nonché negli articoli che formano il Titolo IV delle presenti norme.

Art. 13 - Aree attrezzate per l'accesso di animali di affezione

1. Nel caso di strutture con spazi *pet friendly* dovrà essere adottato un regolamento (esposto al pubblico) che individui aree di stazionamento, obblighi e modalità di gestione (orari di accesso, microchip, libretto sanitario e certificazioni, guinzaglio, raccolta deiezioni, ecc.), e infine le misure igieniche e i relativi servizi (cestini, ciotole, fontane, docce, ecc.).
2. In tali spazi si potranno inserire strutture ed attrezzature del tipo:
 - n. 1 area gioco e n. 1 area lavoro/addestramento attrezzata per l'attività di “*agility*”, entrambe di superficie non superiore a 200 m², adeguatamente recintate con tavolato alto 1,50 m;
 - n.10 (massimo) box per il soggiorno all'ombra dei cani, ognuno di dimensioni in pianta 1,40 x 1,40 m e altezza massima 1,40 m, realizzato con struttura in legno e copertura in canne o similari.
3. In aderenza ai box dovranno essere realizzati i servizi di pulizia e doccia per gli animali, dotati di piattaforma ed impianto idoneo per la raccolta delle acque di scarico. All'interno dell'arenile è consentita, in apposite aree, l'attività di addestramento e allevamento di cani abilitati al salvamento.
4. L'arenile in concessione dovrà essere delimitato con recinzione in tavolato e rete metallica aventi altezza massima non superiore di 2 m, dotato di un adeguato numero di aperture provviste di porte.
5. L'igiene e la pulizia inerenti l'attività nel suo complesso dovranno essere garantiti da un insieme di fattori definiti sia in fase di progettazione che in fase di gestione, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie di settore.

Art. 14 - Punti di ristoro

1. Sono ammessi servizi di ristoro, che interessano una superficie da assentire in concessione non superiore a 250 m², aventi tipologia di chiosco, con la possibilità di situarvi manufatti e spazi ombreggiati.

Devono essere assicurati i servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti.

2. La superficie occupata dal chiosco nei corpi principali non può superare i 120 m², salvo motivate eccezioni, al netto di pedane, piattaforme, camminamenti, etc.
3. All'attività di ristoro può essere associato anche il servizio di affitto di sdraio, lettini ed ombrelloni. Il numero massimo di dette attrezzature di ausilio alla balneazione non può eccedere il limite massimo indicato nelle presenti norme per ogni punto di ristoro previsto.
4. Le attività e le opere di cui al presente articolo sono autorizzabili solo nell'ambito dei lotti individuati negli elaborati di piano di cui al precedente art.2 recanti la *cartografia delle previsioni di piano*, la cui numerazione ha inizio con “3.2”, nonché negli articoli che formano il Titolo IV delle presenti norme.

Art. 15 - Aree di ormeggio, rimessaggio e noleggio natanti

1. Porzioni di demanio marittimo e specchio acqueo possono essere adibiti a sosta o stazionamento delle imbarcazioni, mediante installazioni di strutture precarie (campi boe, pontili galleggianti, ricoveri etc.), previa verifica delle condizioni di sicurezza legate alle esposizioni del sito agli eventi meteo-marini. Per tali aree dovrà essere preventivamente acquisito il parere della Capitaneria di Porto competente per territorio.

2. Tali aree devono uniformarsi ai seguenti standard minimi in materia di servizi e attrezzature:

- servizi igienici per gli utenti, per un minimo di 2 unità, di cui 1 per disabili;
- magazzino;
- servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti.

La superficie coperta delle suddette strutture, salvo motivate eccezioni, non può superare i 50 m².

Sono ammessi i seguenti servizi:

- cabine spogliatoio e doccia collettivi per un massimo di 3;
- bar con annesso magazzino, spogliatoio, wc per il personale e di servizio, area lavoro;
- corridoi di lancio come esplicitato nel paragrafo “specchi acquei”.

Per tali servizi la superficie coperta può essere estesa complessivamente fino a 100 m².

3. Ove previste, le strutture per l'alaggio delle imbarcazioni dovranno essere di tipo amovibile, realizzate in elementi smontabili in legno a formare un telaio.

4. Le attività e le opere di cui al presente articolo sono autorizzabili solo nell'ambito dei lotti individuati negli elaborati di piano di cui al precedente art.2 recanti la *cartografia delle previsioni di piano*, la cui numerazione ha inizio con “3.2”, nonché negli articoli che formano il Titolo IV delle presenti norme.

Art. 16 - Attività Commerciali – Esercizi di ristorazione e somministrazione in bevande, cibi precotti e generi di monopolio

1. La realizzazione di strutture destinate alle attività commerciali (esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti, generi di monopolio, ecc.) al di fuori delle strutture balneari è consentita, privilegiando il rapporto di complementarietà degli esercizi da autorizzare con gli usi del mare e/o le relative funzioni di servizio rispetto ad altre attività comunque rivolte alla diretta fruizione del mare.

2. La superficie da assentire in concessione non può superare, in via ordinaria e salvo motivate eccezioni, i 400 mq di cui non più del 50% coperta.

Art. 17 - Giochi e spazi ombreggiati

1. Il posizionamento di giochi e attrezzature per attività ludico/sportive è ammesso solo se all'interno di aree in concessione aventi le destinazioni d'uso principali indicate ai precedenti articoli 11, 12 e 15 delle presenti norme.
2. Gli spazi ombreggiati, ossia spazi per la sosta delle persone all'ombra, da realizzarsi tramite sedute in legno o similari, con copertura in tessuti o similari, sono ammessi, solo se all'interno di aree in concessione aventi le destinazioni d'uso principali indicate ai precedenti articoli 11, 12, 13, 14 e 15 delle presenti norme, e purché a carattere stagionale.

Art. 18 – Strada pedonale costiera

1. Il Piano recepisce la strada pedonale costiera prevista dalla vigente Variante al Piano Regolatore Generale, il cui tracciato ricade in alcuni tratti nel Demanio Marittimo.
2. Nei tratti ricadenti nel Demanio Marittimo la strada pedonale costiera correrà lungo la dividente demaniale ed avrà larghezza 2,00 m.
3. La strada pedonale costiera si compone dei seguenti tratti procedendo nell'ordine da Sud-Ovest verso Nord-Est:
 - primo tratto che avrà inizio nell'area della Tonnara San Cusumano, in corrispondenza dei *Giardini della Tonnara di San Cusumano* e terminerà in corrispondenza delle ex segherie di marmo a Nord-Est dell'area della Tonnara;
 - secondo tratto che avrà inizio in corrispondenza del km 6 della Strada Provinciale n.20 e terminerà all'inizio dell'abitato di Pizzolungo;
 - terzo tratto che avrà inizio a Nord-Est del Porticciolo di Pizzolungo e terminerà alla fine dell'abitato di Pizzolungo.
4. La strada pedonale costiera sarà pavimentata in pietra secondo uno schema ispirato alle pavimentazioni del selciato ericino, ove possibile in relazione agli spazi disponibili con ai bordi vegetazione di macchia mediterranea; nei tratti a più forte pendenza la strada verrà realizzata a gradoni in pietra o con scalette in legno, ponti in legno in corrispondenza di discontinuità delle rocce.
5. Nei tratti in cui il tracciato della strada pedonale costiera ricade nel Demanio Marittimo, per consentirne la realizzazione i lotti che a norma del Piano possono essere dati in concessione dovranno distanziarsi di almeno 2,00 m dalla dividente demaniale.
6. L'infrastruttura sarà realizzata dall'Amministrazione Comunale, e quindi nei tratti ricadenti nel Demanio Marittimo, in quanto opera pubblica seguendo la procedura della consegna temporanea

delle aree per la esecuzione delle opere e la riconsegna delle stesse al Demanio Regionale ad opere ultimate.

7. I tratti in cui il tracciato della strada pedonale costiera ricade nel Demanio Marittimo, nelle more della sua realizzazione sono lasciati alla libera fruizione.

Art. 19 - Caratteristiche tipologiche ed architettoniche dei manufatti

1. Nell'ambito delle concessioni dovrà essere prevista l'installazione dei manufatti prefabbricati in legno aventi le seguenti funzioni:

- cabine spogliatoio per gli utenti degli stabilimenti balneari o delle aree attrezzate per la balneazione;
- servizi igienici per gli utenti degli stabilimenti balneari o delle aree attrezzate per la balneazione;
- docce al coperto per gli utenti degli stabilimenti balneari;
- locale di primo soccorso (per stabilimenti balneari);
- deposito/magazzino attrezature per la balneazione (per stabilimenti balneari e aree attrezzate per la balneazione);
- locale tecnico (per stabilimenti balneari);
- corpo principale del bar (per punti ristoro);
- locale tecnico, servizio igienico e spogliatoio per il personale annessi al bar (per punti ristoro).

2. I manufatti dovranno essere realizzati secondo la soluzione architettonica ed il sistema costruttivo originali descritti nella tavola specifica del piano.

3. Dal punto di vista compositivo, tutti i manufatti previsti avranno in comune lo stesso motivo architettonico, individuato dal disegno del prospetto di ogni modulo costruttivo avente larghezza di 1,50 m, caratterizzato dalla sagoma curva dovuta all'elemento di copertura a volta e dalla presenza di un oblò centrale ubicato superiormente alla porta.

4. Riguardo al sistema costruttivo, la struttura dovrà consentire in maniera agevole lo smontaggio dei manufatti durante la stagione invernale ed il successivo montaggio nella stagione balneare. A tal fine il volume di ogni modulo sarà delimitato dai seguenti elementi assemblabili in opera:

- i pannelli piani costituenti gli elementi di confinamento verticali, che nel caso di moduli isolati saranno quattro, nel caso di moduli affiancati potranno essere due o tre;
- l'elemento di copertura a volta.

5. Ogni pannello piano dovrà essere realizzato con perline in legno di pino impregnato (o altra specie legnosa avente caratteristiche idonee per essere impregnata), di spessore adeguato solidarizzate da montanti in legno di pino impregnato (o altra specie legnosa avente caratteristiche

idonee per essere impregnata) di sezione adeguata, ovvero da pannelli di legno lamellare incrociato opportunamente sagomati.

6. Gli elementi di giunzione e di ancoraggio dei pannelli dovranno essere costituiti da profilati pieni di acciaio inox o zincato, ancoranti in ottone con filettatura interna e viti in acciaio inox o zincato.

7. Laddove previste, i pannelli saranno dotati di porte con gelosia, complete della relativa ferramenta di sospensione in acciaio inox.

8. Gli elementi di copertura a volta saranno anch'essi realizzati con perline in legno di pino impregnato (o altra specie legnosa avente caratteristiche idonee per essere impregnata) di spessore adeguato, in questo caso solidarizzate da centine in legno di pino impregnato (o altra specie legnosa avente caratteristiche idonee per essere impregnata) di spessore adeguato opportunamente sagomate, e saranno dotati di guaina impermeabilizzante ardesiata.

9. Il sistema costruttivo dovrà consentire sia l'ancoraggio dei prefabbricati alla eventuale struttura lignea di piattaforma, sia di appoggiare autonomamente ogni singolo prefabbricato direttamente sulla spiaggia.

10. Tutti i manufatti dovranno essere colorati con un massimo di tre colori, di cui almeno 2 devono costituire tonalità dello stesso. In particolare sono ammessi, opportunamente combinati:

- il color legno naturale del materiale con il quale saranno costruiti, eventualmente mordenzato opportunamente per omogeneizzarlo al colore delle specie legnose impiegate per la realizzazione delle eventuali piattaforme;
- il colore bianco;
- atro colore a scelta del concessionario nelle tinte chiare.

11. Tutti i manufatti prefabbricati modulari in legno amovibili dovranno presentare una altezza massima, in corrispondenza al colmo della copertura a volta, di 2,60 m circa, ed una altezza minima alla gronda della copertura di 2,25 m circa, pertanto entro il limite massimo di 2,70 m.

12. Ogni cabina spogliatoio, se isolata, dovrà avere dimensioni in pianta di 1,5x2 m (larghezza x profondità), se inserita in un blocco polifunzionale, potrà avere dimensioni in pianta di 1,5x2,5 m (larghezza x profondità).

13. Il blocco dei servizi igienici per gli utenti dovrà presentare la profondità di 2,5 m e complessivamente una lunghezza di 6 m.

14. Il blocco destinato a punto ristoro, ed i blocchi polifunzionali in generale, in relazione alla disponibilità di spazi nell'ambito della concessione, dovranno presentare una profondità di 2,50 m ed uno sviluppo longitudinale variabile fino ad un massimo di 12,00 m (n.8 moduli di larghezza 1,50 m ciascuno).

15. Quando necessario in relazione alla geometria in pianta dell'area in concessione uno o più moduli costituenti un blocco polifunzionale potranno essere isolati.
16. Il sistema di ancoraggio dei manufatti prefabbricati modulari in legno amovibili dovrà essere dimensionato tenendo conto, in particolare, delle sollecitazioni dovute all'azione del vento, secondo quanto prescritto dalle vigenti normative in materia. I manufatti, pertanto, dovranno avere caratteristiche, dal punto di vista strutturale, tali da poter essere mantenuti anche oltre il periodo della balneazione.
17. Le piattaforme da realizzare nell'ambito del Demanio Marittimo dovranno essere costruite con struttura e praticabile in legno, utilizzando, ove necessario, per gli elementi di giunzione ai nodi profili di acciaio inox o zincato; l'utilizzo del legno è obbligatorio oltre che per gli elementi strutturali orizzontali (travi secondarie e principali), anche per i pie' dritti; non è ammesso l'uso di elementi in acciaio tubolari per ponteggi.

TITOLO III

Zonizzazione

Art. 20 - Definizioni

1. *Aree:* come definite dall'Allegato 1 al D.A. Territorio ed Ambiente 319/GAB del 05.08.2016 Linee guida per la redazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime da parte dei comuni costieri della Sicilia, *le aree identificano ambiti costieri tendenzialmente omogenei, e cioè con analoghe caratteristiche morfologiche, infrastrutturali e ambientali. Ogni area rappresenta uno o più insiemi costieri identificati tenendo presente le loro caratteristiche generali e la loro vocazione, secondo criteri atti a consentire una gestione unitaria e coordinata dei territori a tal fine individuati.*

2. *Zone:* per tenere conto di specifiche particolarità di alcune parti del litorale, le cui esigue dimensioni dovessero sconsigliare la costituzione di un'area ma per le quali sembra opportuno definire una disciplina specifica, secondo quanto stabilito dalle citate Linee guida, *è possibile individuare le zone territoriali, la cui regolamentazione di dettaglio è dettata dalle caratteristiche naturalistiche, paesaggistiche e/o ambientali – pericolo geologico, fenomeni erosivi, salvaguardia degli ecosistemi, salvaguardia del paesaggio, ecc. – ovvero da motivate e specifiche scelte di recupero o, al contrario, di sviluppo dei distretti interessati, in funzione dell'esigenza di garantire la gestione organica e al contempo la fruizione sostenibile di parti omogenee del territorio costiero.*

3. *Lotti:* Sono definiti lotti *le porzioni delimitate di superfici individuate attraverso l'identificazione delle relative coordinate geografiche che sono, o che sono destinate ad essere, oggetto di concessioni demaniali marittime.*

4. *Fronte Demaniale Marittimo*: E' definito fronte demaniale marittimo la linea spezzata (o polilinea) aperta formata da lati opportunamente scelti in modo da dare una rappresentazione della linea di costa per segmenti sufficientemente approssimata. La lunghezza del fronte demaniale marittimo è indicata per brevità con l'acronimo LFDM.

5. *Fronte Demaniale Marittimo Inaccessibile*: E' definito fronte demaniale marittimo inaccessibile il Fronte Demaniale Marittimo, come definito al superiore punto 4, relativo a tratti del Demanio Marittimo che non risulta accessibile:

- per la presenza del corpo di infrastrutture a sviluppo longitudinale, tra strada pubblica e Dividente Demaniale, privi di manufatti di attraversamento (sovra passi o sotto passi) percorribili dall'utenza, che ostacolano il raggiungimento del Demanio Marittimo dalla strada pubblica da parte dell'utenza;
- per la elevata acclività dei luoghi che impedisce il transito in sicurezza da parte dell'utenza;
- perché ricade in aree perimetrati dal Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) di cui al D. P. Regione Siciliana 02.11.2007 a pericolosità e/o rischio geomorfologico;
- per la presenza di vincoli o divieti di varia natura dipendenti da ordinanze o provvedimenti in genere emanati dall'Amministrazione Comunale, dalla Capitaneria di Porto o da altri Enti sovra ordinati.

La lunghezza del fronte demaniale marittimo inaccessibile è indicata per brevità con l'acronimo LFDMI.

6. *Fronte Demaniale Marittimo Eroso*: E' definito fronte demaniale marittimo eroso il Fronte Demaniale Marittimo, come definito al superiore punto 4, relativo a tratti del litorale nei quali la dividente demaniale interseca la linea di costa. La lunghezza del fronte demaniale marittimo eroso è indicata per brevità con l'acronimo LFDME.

7. *Fronte Demaniale Marittimo nelle Foci dei corsi d'Acqua*: E' definito fronte demaniale marittimo nelle foci dei corsi d'acqua il Fronte Demaniale Marittimo, come definito al superiore punto 4, relativo ad aree limitrofe alla linea di costa in corrispondenza delle foci dei corsi d'acqua attualmente non comprese nel Demanio Marittimo, perché ricadenti nel demanio fluviale, in particelle catastali "Acque" o in particelle catastali intestate a privati. La lunghezza del fronte demaniale marittimo nelle foci dei corsi d'acqua è indicata per brevità con l'acronimo LFDMFA.

8. *Fronte Demaniale Marittimo in corrispondenza delle Aree Portuali*: E' definito fronte demaniale marittimo in corrispondenza delle aree portuali il Fronte Demaniale Marittimo, come definito al superiore punto 4, relativo a tratti del Demanio Marittimo in corrispondenza di aree portuali di competenza regionale escluse dalle previsioni del Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime. La lunghezza del fronte demaniale marittimo in corrispondenza delle aree portuali è indicata per brevità con l'acronimo LFDMAP.

9. *Fronte Demaniale Marittimo Accessibile*: E' definito fronte demaniale marittimo accessibile il Fronte Demaniale Marittimo, come definito al superiore punto 4, relativo a tratti del Demanio Marittimo che non ricadono nei casi contemplati nel superiore punto 5. La lunghezza del fronte demaniale marittimo accessibile è indicata per brevità con l'acronimo LFDMA.

10. *Fronte Demaniale Marittimo Dato in Concessione*: E' definito fronte demaniale marittimo dato in concessione il Fronte Demaniale Marittimo, come definito al superiore punto 4, relativo a tratti del Demanio Marittimo per i quali, alla data di redazione del presente Piano di Utilizzo delle aree Demaniali Marittime risultano concessioni già rilasciate. La lunghezza del fronte demaniale marittimo dato in concessione è indicata per brevità con l'acronimo LFDMC.

11. *Fronte Demaniale Marittimo che deve essere lasciato alla Libera Fruizione*: E' definito fronte demaniale marittimo che deve essere lasciato alla libera fruizione il Fronte Demaniale Marittimo, come definito al superiore punto 4, relativo a tratti del Demanio Marittimo che secondo le previsioni del presente Piano di Utilizzo delle aree Demaniali Marittime sono riservati alla libera fruizione. La lunghezza del fronte demaniale marittimo che deve essere lasciato alla libera fruizione è indicata per brevità con l'acronimo LFDMLF.

12. *Fronte Demaniale Marittimo che Può essere dato in Concessione*: E' definito fronte demaniale marittimo che può essere dato in concessione il Fronte Demaniale Marittimo, come definito al superiore punto 4, relativo a tratti del Demanio Marittimo che secondo le previsioni del presente Piano di Utilizzo delle aree Demaniali Marittime sono destinati ad essere oggetto di concessioni demaniali marittime. La lunghezza del fronte demaniale marittimo che può essere dato in concessione è indicata per brevità con l'acronimo LFDMPC.

Art. 21 – Distinzione in aree e zone del litorale

1. Nel litorale di Erice il piano individua le seguenti n.4 aree:

- Area 1: Spiaggia San Giuliano;
- Area 2: Da Tonnara San Cusumano a Pizzolungo;
- Area 3: Pizzolungo;
- Area 4: Crocefissello.

2. Per la presenza nell'ambito dell'Area di tratti di litorale di dimensioni più esigue, che si caratterizzano principalmente in relazione ai seguenti aspetti:

- accessibilità;
- pregio paesaggistico;
- esigenza di uno sviluppo sostenibile delle attività legate alla fruizione del mare;

il piano individua n.3 zone nell'ambito dell'Area 2, n.2 zone dell'ambito dell'Area 3 e n.2 zone dell'ambito dell'Area 4, mentre nella rimanente Area 1, caratterizzata da una omogeneità dei fattori in base ai quali sono state operate le scelte sulle modalità di utilizzo della fascia costiera demaniale e del litorale marino, è trattata unitariamente senza distinzioni al suo interno.

3. In definitiva la distinzione in aree e zone del litorale di Erice adottata dal Piano è la seguente:

- Area 1: Spiaggia San Giuliano;
- Area 2: Da Tonnara San Cusumano a Pizzolungo:
 - Zona 1: Tonnara San Cusumano;
 - Zona 2: Da Tonnara San Cusumano al km 6,0 della S.P.20;
 - Zona 3: Dal km 6,0 della S.P.20 al km 6,5 della S.P.20;
- Area 3: Pizzolungo:
 - Zona 1: Dal km 6,5 della S.P.20 alla Via Eurialo;
 - Zona 2: Dalla Via Eurialo al km 8,5 della S.P.20;
- Area 4: Crocefissello:
 - Zona 1: Dal km 8,5 della S.P.20 a Crocefissello;
 - Zona 2: Da Crocefissello al confine Comunale con Valderice;

TITOLO IV

Disciplina dei lotti

Art. 22 – Area 1: Spiaggia San Giuliano

1. Nell'Area 1 sono previsti i seguenti lotti, rappresentati negli elaborati di piano 3.2.1.1 e 3.2.1.1 bis:

1.a. Lotto AB1 individuato dalle seguenti coordinate geografiche:

Id. Punto	TIPO AREA (*)	COORDINATE GAUSS-BOAGA	
		NORD	EST
P1	ZD	4212561,637	2303641,971
P2	ZD	4212581,708	2303623,912
P3	ZD	4212563,082	2303603,210
P4	ZD	4212548,702	2303616,147

(*) ZD = Zona Demaniale (a terra) SP = Specchio Acqueo

a destinazione d'uso area Attrezzata per la Balneazione che può essere rilasciato in concessione in conformità all'art.12 delle presenti norme;

nell'ambito del lotto è consentita anche la realizzazione di un punto di ristoro;

il manufatto in cui avrà sede questa attività sarà di tipo modulare, costruito in pannelli multistrato di legno ovvero di perline di legno assemblate, di dimensioni e caratteristiche architettoniche conformi a quelle stabilite per questa categoria di manufatti dalle presenti norme all'articolo 7 paragrafi 4, 7 e 9 ed all'articolo 19, così come illustrate nella tavola 4.3 degli elaborati di piano;

la tavola 4.1 di piano reca la planimetria delle strutture previste nel lotto; la configurazione della struttura indicata in planimetria è uno schema di massima rispetto al quale possono essere introdotte varianti nella distribuzione delle destinazioni d'uso e dei manufatti all'interno dell'area, nel rispetto dei seguenti vincoli:

- la distanza tra gli ombrelloni della medesima fila dovrà essere non inferiore a 2,5 m;
- la distanza tra due file di ombrelloni dovrà essere non inferiore a 3,0 m;
- le caratteristiche tipologiche ed architettoniche dei manufatti dovranno essere quelle descritte nello specifico elaborato di piano (All. 4.3);
- la dotazione di servizi igienici, spogliatoi, docce, deposito attrezzature dovrà essere quella indicata in planimetria;
- in presenza di dislivelli dovrà essere presente la rampa per disabili, di caratteristiche conformi alla vigente normativa, anche ad uso dei passeggini per i bebè;
- dovrà essere presente almeno una passerella principale in doghe di legno appoggiata al suolo;
- i manufatti adibiti a servizi igienici, spogliatoi, deposito attrezzature, eventuale punto ristoro, così come rappresentato in planimetria, dovranno essere disposti con sviluppo longitudinale perpendicolare alla linea di riva;

inoltre:

- il numero di punti ombra indicato in planimetria non è vincolante, fermo restando l'osservanza delle limitazioni prima indicate sulla distanza tra ognuno di essi;
- la presenza o meno del punto di ristoro indicato nella planimetria, è lasciata alla libera scelta del richiedente la concessione;
- la configurazione indicata in planimetria della pedana in legno nell'area antistante i manufatti adibiti a servizi igienici, spogliatoi, deposito attrezzature, eventuale punto ristoro, non è vincolante sia con riferimento alle dimensioni sia con riferimento alla forma;

restano valide tutte le prescrizioni indicate all'art. 6 dell'Allegato A al Decreto n.152/GAB dell'11.04.2019 richiamate all'art.12 delle presenti norme;

in relazione alla presenza del vicino sbocco a mare della rete di drenaggio urbano delle acque meteoriche, avente anche la funzione di sfioratore/scaricatore di emergenza, il rilascio e l'esercizio

della concessione per il lotto suddetto da destinare ad area Attrezzata per la Balneazione sono consentiti se il tratto di mare e di costa nel quale insiste non ricade tra quelli “non adibiti alla balneazione” perché interessati da immissioni (depuratore, sfioratore/scaricatore di emergenza) indicati annualmente nell’apposito decreto emanato dall’Assessorato della Salute della Regione Siciliana;

i dati metrici caratteristici del lotto sono:

- superficie = 645,29 m²;
- Lunghezza del Fronte Demaniale Marittimo (LFDM) = 27,85 m.

1.b. Lotto AA1 individuato dalle seguenti coordinate geografiche:

Id. Punto	TIPO AREA (*)	COORDINATE GAUSS-BOAGA	
		NORD	EST
P1	ZD	4212558,031	2303601,028
P2	ZD	4212519,906	2303558,655
P3	ZD	4212546,380	2303611,511

(*) ZD = Zona Demaniale (a terra) SP = Specchio Acqueo

a destinazione d’uso area Attrezzata per l’accesso di animali di Affezione che può essere rilasciato in concessione in conformità all’art.13 delle presenti norme;

il lotto si dovrà articolare in n. 1 area gioco e n. 1 area lavoro/addestramento attrezzata per l’attività di “agility”, entrambe di superficie non superiore a 200 m², adeguatamente recintate con tavolato alto 1,50 m; in aggiunta alle aree suddette dovranno essere installati fino a n.10 box per il soggiorno all’ombra dei cani, ognuno di dimensioni in pianta 1,40 x 1,40 m e altezza massima 1,40 m, realizzato con struttura in legno e copertura in canne o similari; in aderenza ai box dovranno essere realizzati i servizi di pulizia e doccia per gli animali, dotati di piattaforma ed impianto idoneo per la raccolta delle acque di scarico; l’arenile in concessione dovrà essere delimitato con recinzione in tavolato e rete metallica aventi altezza massima non superiore di 2 m, dotato di un adeguato numero di aperture provviste di porte;

restano valide tutte le prescrizioni, comprese quelle di carattere gestionale, indicate all’art. 8 dell’Allegato A al Decreto n.152/GAB dell’11.04.2019 richiamate all’art.13 delle presenti norme;

i dati metrici caratteristici del lotto sono:

- superficie = 446,67 m²;
- Lunghezza del Fronte Demaniale Marittimo (LFDM) = 57,00 m.

1.c. Lotto AN1 individuato dalle seguenti coordinate geografiche:

Id. Punto	TIPO AREA (*)	COORDINATE GAUSS-BOAGA	
		NORD	EST
P1	ZD	4212583,872	2303627,726
P2	ZD	4212590,499	2303635,215
P3	ZD	4212594,243	2303631,901
P4	ZD	4212587,616	2303624,413

(*) ZD = Zona Demaniale (a terra) SP = Specchio Acqueo

a destinazione d'uso Area di rimessaggio e noleggio Natanti, quali pedalò, canoe, surf, etc. con stazionamento a terra, che può essere rilasciato in concessione in conformità agli articoli 10 e 15 delle presenti norme; in ragione della effettiva necessità e comunque se disposto dalla competente Capitaneria di Porto, il concessionario dovrà provvedere alla installazione stagionale di un corridoio di lancio di adeguate dimensioni per le partenze e l'atterraggio delle imbarcazioni, secondo i criteri stabiliti dalla competente Capitaneria di Porto;

all'attività di rimessaggio e noleggio natanti è associato anche il servizio di affitto di sdraio, lettini ed ombrelloni, con il limite massimo di n.36 ombrelloni e n.72 tra sdraio e lettini;

nel lotto dovranno essere installati i seguenti manufatti necessari per uniformarsi agli standard minimi in materia di servizi e attrezzature prescritti all'art. 10 dell'Allegato A al Decreto n.152/GAB dell'11.04.2019 richiamate all'art.15 delle presenti norme:

- servizi igienici per gli utenti, per un minimo di 2 unità, di cui 1 per disabili;
- magazzino;

sono ammessi in aggiunta solo n.1 cabina spogliatoio e n.1 doccia collettiva;

la superficie coperta delle suddette strutture non può superare i 50 m²;

ognuno dei suddetti manufatti da installare sarà di tipo modulare, costruito in pannelli multistrato di legno ovvero di perline di legno assemblate, di dimensioni e caratteristiche architettoniche conformi a quelle stabilite per questa categoria di manufatti dalle presenti norme all'articolo 7 paragrafi 4, 7 e 9 ed all'articolo 19, così come illustrate nella tavola 4.3 degli elaborati di piano;

restano valide tutte le prescrizioni, comprese quelle di carattere gestionale, indicate all'art. 10 dell'Allegato A al Decreto n.152/GAB dell'11.04.2019 richiamate all'art.15 delle presenti norme;

i dati metrici caratteristici del lotto sono:

- superficie = 50,00 m²;
- Lunghezza del Fronte Demaniale Marittimo (LFDM) = 10,00 m.

1.d. Lotto AN2 individuato dalle seguenti coordinate geografiche:

Id. Punto	TIPO AREA (*)	COORDINATE GAUSS-BOAGA	
		NORD	EST
P1	ZD	4212710,700	2303748,261
P2	ZD	4212730,647	2303770,669
P3	ZD	4212728,407	2303772,663
P4	ZD	4212708,459	2303750,256

(*) ZD = Zona Demaniale (a terra) SP = Specchio Acqueo

a destinazione d'uso Area di rimessaggio e noleggio Natanti, quali pedalò, canoe, surf, etc. con stazionamento a terra, che può essere rilasciato in concessione in conformità agli articoli 10 e 15 delle presenti norme; in ragione della effettiva necessità e comunque se disposto dalla competente Capitaneria di Porto, il concessionario dovrà provvedere alla installazione stagionale di un corridoio di lancio di adeguate dimensioni per le partenze e l'atterraggio delle imbarcazioni, secondo i criteri stabiliti dalla competente Capitaneria di Porto;

all'attività di rimessaggio e noleggio natanti è associato anche il servizio di affitto di sdraio, lettini ed ombrelloni, con il limite massimo di n.48 ombrelloni e n.96 tra sdraio e lettini;

nel lotto dovranno essere installati i seguenti manufatti necessari per uniformarsi agli standard minimi in materia di servizi e attrezzature prescritti all'art. 10 dell'Allegato A al Decreto n.152/GAB dell'11.04.2019 richiamate all'art.15 delle presenti norme:

- servizi igienici per gli utenti, per un minimo di 2 unità, di cui 1 per disabili;
- magazzino;

sono ammessi in aggiunta solo n.1 cabina spogliatoio e n.1 doccia collettiva;

la superficie coperta delle suddette strutture non può superare i 50 m²;

ognuno dei suddetti manufatti da installare sarà di tipo modulare, costruito in pannelli multistrato di legno ovvero di perline di legno assemblate, di dimensioni e caratteristiche architettoniche conformi a quelle stabilite per questa categoria di manufatti dalle presenti norme all'articolo 7 paragrafi 4, 7 e 9 ed all'articolo 19, così come illustrate nella tavola 4.3 degli elaborati di piano;

restano valide tutte le prescrizioni, comprese quelle di carattere gestionale, indicate all'art. 10 dell'Allegato A al Decreto n.152/GAB dell'11.04.2019 richiamate all'art.15 delle presenti norme;

i dati metrici caratteristici del lotto sono:

- superficie = 90,00 m²;
- Lunghezza del Fronte Demaniale Marittimo (LFDM) = 30,00 m.

2. la parte dell'Area 1 non occupata dai lotti che possono essere dati in concessione è lasciata interamente alla *libera fruizione*;
3. l'Amministrazione Comunale si dovrà far carico di installare e gestire almeno n. 4 docce all'aperto, da ubicare distribuendole nel tratto di spiaggia che ricade nel Demanio Marittimo lasciato appunto alla libera fruizione;
3. i n.5 servizi igienici mobili ad uso libero dei bagnanti, che l'Amministrazione Comunale installa e gestisce già stagionalmente a servizio della spiaggia non ricadente in particelle private, e quindi anche del Demanio Marittimo lasciato alla libera fruizione secondo le previsioni del piano, si ritengono sufficienti in relazione alle dimensioni dell'arenile.

Art. 23 – Area 2 Zona 1: Tonnara San Cusumano

1. Nella Zona 1 dell'Area 2 sono previsti i seguenti lotti, rappresentati negli elaborati di piano 3.2.2.1 e 3.2.2.1 bis:

1.a. Lotto AB2 individuato dalle seguenti coordinate geografiche:

Id. Punto	TIPO AREA (*)	COORDINATE GAUSS-BOAGA	
		NORD	EST
P1	ZD	4213474,773	2304242,130
P2	ZD	4213474,780	2304257,630
P3	ZD	4213483,334	2304262,614
P4	ZD	4213484,744	2304260,195
P5	ZD	4213478,780	2304256,720
P6	ZD	4213478,773	2304242,128

(*) ZD = Zona Demaniale (a terra) SP = Specchio Acqueo

a destinazione d'uso area Attrezzata per la Balneazione che può essere rilasciato in concessione in conformità all'art.12 delle presenti norme;

in relazione all'esigua superficie del lotto, tale da non consentire l'installazione di ulteriori manufatti oltre a quelli prescritti dalla Linee Guida per le aree Attrezzate per la Balneazione richiamati all'art.12 delle presenti norme, dovendo comunque rispettare il limite del 5 % di superficie coperta, nell'ambito del lotto non è consentita la realizzazione di un punto di ristoro; in relazione alla presenza del vicino sbocco a mare della rete di drenaggio urbano delle acque meteoriche, avente anche la funzione di sfioratore/scaricatore di emergenza, il rilascio e l'esercizio della concessione per il lotto suddetto da destinare ad area Attrezzata per la Balneazione sono

consentiti se il tratto di mare e di costa nel quale insiste non ricade tra quelli “non adibiti alla balneazione” perché interessati da immissioni (depuratore, sfioratore/scaricatore di emergenza) indicati annualmente nell’apposito decreto emanato dall’Assessorato della Salute della Regione Siciliana;

i dati metrici caratteristici del lotto sono:

- superficie = 83,71 m²;
- Lunghezza del Fronte Demaniale Marittimo (LFDM) = 22,20 m.

1.b. Lotto AB3 individuato dalle seguenti coordinate geografiche:

Id. Punto	TIPO AREA (*)	COORDINATE GAUSS-BOAGA	
		NORD	EST
P1	ZD	4213533,654	2304277,809
P2	ZD	4213520,210	2304281,784
P3	ZD	4213529,968	2304287,469
P4	ZD	4213535,938	2304293,140

(*) ZD = Zona Demaniale (a terra) SP = Specchio Acqueo

a destinazione d’uso area Attrezzata per la Balneazione che può essere rilasciato in concessione in conformità all’art.12 delle presenti norme;

in relazione all’esigua superficie del lotto, tale da non consentire l’installazione di ulteriori manufatti oltre a quelli prescritti dalla Linee Guida per le aree Attrezzate per la Balneazione richiamati all’art.12 delle presenti norme, dovendo comunque rispettare il limite del 5 % di superficie coperta, nell’ambito del lotto non è consentita la realizzazione di un punto di ristoro; in relazione alla presenza del vicino sbocco a mare della rete di drenaggio urbano delle acque meteoriche, avente anche la funzione di sfioratore/scaricatore di emergenza, il rilascio e l’esercizio della concessione per il lotto suddetto da destinare ad area Attrezzata per la Balneazione sono consentiti se il tratto di mare e di costa nel quale insiste non ricade tra quelli “non adibiti alla balneazione” perché interessati da immissioni (depuratore, sfioratore/scaricatore di emergenza) indicati annualmente nell’apposito decreto emanato dall’Assessorato della Salute della Regione Siciliana;

i dati metrici caratteristici del lotto sono:

- superficie = 96,90 m²;
- Lunghezza del Fronte Demaniale Marittimo (LFDM) = 19,40 m.

2. In parte della Zona 1 dell'Area 2 ricade il primo tratto della strada pedonale costiera con inizio nell'area della Tonnara San Cusumano, in corrispondenza dei *Giardini della Tonnara di San Cusumano* e sezione terminale in corrispondenza delle ex segherie di marmo a Nord-Est dell'area della Tonnara; sono valide tutte le prescrizioni indicate al riguardo all'art.18 delle presenti norme.
3. La parte della Zona 1 dell'Area 2 non occupata dai lotti che possono essere dati in concessione è lasciata interamente alla *libera fruizione*, ad eccezione dell'area del Demanio Marittimo indicata inaccessibile negli elaborati di piano 3.2.2.1 e 3.2.2.1 bis, nella quale non è consentita la balneazione.

Art. 24 – Area 2 Zona 2: Da Tonnara San Cusumano al km 6,0 della S.P.20

1. Nella Zona 2 dell'Area 2 sono previsti i seguenti lotti, rappresentati negli elaborati di piano 3.2.2.2 e 3.2.2.2 bis:

1.a. Lotto AB4 individuato dalle seguenti coordinate geografiche:

Id. Punto	TIPO AREA (*)	COORDINATE GAUSS-BOAGA	
		NORD	EST
P1	ZD	4214116,284	2304982,432
P2	ZD	4214089,181	2304972,116
P3	ZD	4214080,010	2304964,317
P4	ZD	4214015,190	2304959,477
P5	ZD	4213988,965	2304947,097
P6	ZD	4213987,514	2304950,171
P7	ZD	4214014,916	2304963,107
P8	ZD	4214032,099	2304971,511
P9	ZD	4214032,893	2304971,709
P10	ZD	4214038,601	2304972,875
P11	ZD	4214038,825	2304972,914
P12	ZD	4214045,580	2304974,246
P13	ZD	4214056,341	2304976,283
P14	ZD	4214069,154	2304981,540
P15	ZD	4214069,690	2304980,889
P16	ZD	4214094,970	2304990,537
P17	ZD	4214108,676	2305001,139

P18	ZD	4214117,879	2305022,046
P19	ZD	4214119,012	2305027,761
P20	ZD	4214119,012	2305027,763
P21	ZD	4214122,767	2305046,789
P22	ZD	4214142,388	2305042,917
P23	ZD	4214128,693	2305016,226

(*) ZD = Zona Demaniale (a terra) SP = Specchio Acqueo

a destinazione d'uso area Attrezzata per la Balneazione che può essere rilasciato in concessione in conformità all'art.12 delle presenti norme;

nell'ambito del lotto è consentita anche la realizzazione di un punto di ristoro;

il manufatto in cui avrà sede questa attività sarà di tipo modulare, costruito in pannelli multistrato di legno ovvero di perline di legno assemblate, di dimensioni e caratteristiche architettoniche conformi a quelle stabilite per questa categoria di manufatti dalle presenti norme all'articolo 7 paragrafi 4, 7 e 9 ed all'articolo 19, così come illustrate nella tavola 4.3 degli elaborati di piano;

i dati metrici caratteristici del lotto sono:

- superficie = 2.355,31 m²;
- Lunghezza del Fronte Demaniale Marittimo (LFDM) = 206,72 m.

1.b. Lotto AN3 individuato dalle seguenti coordinate geografiche:

Id. Punto	TIPO AREA (*)	COORDINATE GAUSS-BOAGA	
		NORD	EST
P1	ZD	4213639,470	2304762,03
P2	ZD	4213643,370	2304774,85
P3	ZD	4213687,459	2304843,6
P4	ZD	4213696,209	2304832,343
P5	ZD	4213695,750	2304831,16
P6	ZD	4213659,840	2304701,09
P7	ZD	4213635,105	2304609,417
P8	ZD	4213627,362	2304605,382
P9	ZD	4213626,011	2304607,974
P10	ZD	4213625,104	2304618,015
P11	ZD	4213626,262	2304625,796

P12	ZD	4213616,042	2304662,512
P13	ZD	4213618,929	2304680,249
P14	ZD	4213621,295	2304691,869
P15	ZD	4213617,881	2304697,641
P16	ZD	4213623,660	2304715,700
P17	SP	4213775,655	2304728,967
P18	SP	4213738,573	2304614,840
P19	SP	4213635,105	2304609,417
P20	SP	4213659,840	2304701,090
P21	SP	4213695,784	2304831,197

(*) ZD = Zona Demaniale (a terra) SP = Specchio Acqueo

a destinazione d'uso Area di ormeggio, rimessaggio e noleggio Natanti, che può essere rilasciato in concessione in conformità agli articoli 10 e 15 delle presenti norme; nel lotto è ammesso l'efficientamento dello scalo d'alaggio esistente, con l'impiego di elementi smontabili in legno a formare un telaio in conformità all'articolo 15 delle presenti norme, che faciliti le operazioni di alaggio sulla scogliera delle piccole imbarcazioni, nonché l'installazione di attrezzature precarie amovibili volte a migliorare la funzionalità dell'approdo, nei limiti e secondo gli standard minimi stabiliti all'articolo 15 delle presenti norme di seguito specificati;

al lotto sulla scogliera è associato lo specchio liquido destinato a campo boe per l'ormeggio in condizioni di buon tempo e corridoio di lancio per piccole imbarcazioni;

il rilascio della concessione sia del lotto a terra, sia dello specchio liquido, sarà condizionato alla verifica delle condizioni di sicurezza legate alle esposizioni del sito agli eventi meteo-marini; dovrà essere preventivamente acquisito il parere della Capitaneria di Porto competente per territorio;

nel lotto dovranno essere installati i seguenti manufatti necessari per uniformarsi agli standard minimi in materia di servizi e attrezzature prescritti all'art. 10 dell'Allegato A al Decreto n.152/GAB dell'11.04.2019 richiamate all'art.15 delle presenti norme:

- servizi igienici per gli utenti, per un minimo di 2 unità, di cui 1 per disabili;
- magazzino;

sono ammessi in aggiunta solo n.1 cabina spogliatoio e n.1 doccia collettiva;

la superficie coperta delle suddette strutture non può superare i 50 m²;

ognuno dei suddetti manufatti da installare sarà di tipo modulare, costruito in pannelli multistrato di legno ovvero di perline di legno assemblate, di dimensioni e caratteristiche architettoniche conformi

a quelle stabilite per questa categoria di manufatti dalle presenti norme all'articolo 7 paragrafi 4, 7 e 9 ed all'articolo 19, così come illustrate nella tavola 4.3 degli elaborati di piano; restano valide tutte le prescrizioni, comprese quelle di carattere gestionale, indicate all'art. 10 dell'Allegato A al Decreto n.152/GAB dell'11.04.2019 richiamate all'art.15 delle presenti norme; i dati metrici caratteristici del lotto sono:

- superficie a terra = 2.818,16 m²;
- Lunghezza del Fronte Demaniale Marittimo a terra (LFDM) = 246,84 m;
- superficie di specchio liquido = 21.897,31 m²;
- Lunghezza del Fronte Demaniale Marittimo dello specchio liquido (LFDM) = 245,80 m.

2. In parte della Zona 2 dell'Area 2 ricade il primo tratto della strada pedonale costiera con inizio nell'area della Tonnara San Cusumano, in corrispondenza dei *Giardini della Tonnara di San Cusumano* e sezione terminale in corrispondenza delle ex segherie di marmo a Nord-Est dell'area della Tonnara; sono valide tutte le prescrizioni indicate al riguardo all'art.18 delle presenti norme.

3. La parte della Zona 2 dell'Area 2 non occupata dai lotti che possono essere dati in concessione è lasciata interamente alla *libera fruizione*, ad eccezione dell'area del Demanio Marittimo in corrispondenza di foci di corsi d'acqua indicata negli elaborati di piano 3.2.2.2 e 3.2.2.2 bis, nella quale non è consentita la balneazione.

Art. 25 – Area 2 Zona 3: Dal km 6,0 della S.P.20 al km 6,5 della S.P.20

1. Nella Zona 3 dell'Area 2 sono previsti i seguenti lotti, rappresentati negli elaborati di piano 3.2.2.3 e 3.2.2.3 bis:

1.a. Lotto SB1 individuato dalle seguenti coordinate geografiche:

Id. Punto	TIPO AREA (*)	COORDINATE GAUSS-BOAGA	
		NORD	EST
P1	ZD	4214647,790	2305411,360
P2	ZD	4214641,247	2305398,288
CENTRO ARCO 1	ZD	4214645,531	2305438,058
RAGGIO ARCO 1	ZD	40,000	
P3	ZD	4214628,674	2305401,784
P4	ZD	4214623,648	2305391,742
P5	ZD	4214621,690	2305391,950
P6	ZD	4214621,543	2305392,006
P7	ZD	4214626,882	2305402,672

CENTRO ARCO 2	ZD	4214645,531	2305438,058
RAGGIO ARCO 2	ZD	40,000	
P8	ZD	4214613,060	2305414,700
CENTRO ARCO 3	ZD	4214592,765	2305400,101
RAGGIO ARCO 3	ZD	25,000	
P9	ZD	4214592,011	2305425,090
CENTRO ARCO 4	ZD	4214590,804	2305465,072
RAGGIO ARCO 4	ZD	40,000	
P10	ZD	4214569,581	2305431,166
P11	ZD	4214566,841	2305425,693
P12	ZD	4214566,690	2305425,790
P13	ZD	4214565,151	2305426,785
P14	ZD	4214567,900	2305432,278
CENTRO ARCO 5	ZD	4214590,804	2305465,072
RAGGIO ARCO 5	ZD	40,000	
P15	ZD	4214554,472	2305448,339
P16	ZD	4214558,366	2305456,119
P17	SP	4214565,151	2305426,785
P18	SP	4214566,690	2305425,790
P19	SP	4214566,841	2305425,693
P20	SP	4214562,414	2305416,849
P21	SP	4214561,878	2305417,118
P22	SP	4214560,626	2305414,613
P23	SP	4214559,910	2305414,971
P24	SP	4214561,162	2305417,476
P25	SP	4214560,626	2305417,744
P26	SP	4214621,543	2305392,006
P27	SP	4214621,690	2305391,950
P28	SP	4214623,648	2305391,742
P29	SP	4214619,014	2305382,484
P30	SP	4214618,478	2305382,753
P31	SP	4214617,225	2305380,248
P32	SP	4214616,510	2305380,606

P33	SP	4214617,762	2305383,111
P34	SP	4214617,225	2305383,379

(*) ZD = Zona Demaniale (a terra) SP = Specchio Acqueo

a destinazione d'uso area Stabilimento Balneare che può essere rilasciato in concessione in conformità all'art.11 delle presenti norme;

in considerazione della configurazione altimetrica della scogliera, lo stabilimento balneare dovrà essere realizzato su piattaforma in legno con praticabile a quota +2,50 m s.l.m. avente la stessa tipologia costruttiva della struttura conforme a quella stabilita per questa categoria di manufatti dalle presenti norme all'articolo 19, punto 17;

al lotto sulla scogliera emersa sono associati i relativi specchi liquidi per la realizzazione di n.2 passerelle di accesso al mare, della lunghezza necessaria per raggiungere una profondità dei fondali agevole per l'ingresso in acqua dei bagnanti (profondità di almeno 1,00 m);

nell'ambito del lotto è consentita anche la realizzazione di un punto di ristoro;

il manufatto in cui avrà sede questa attività sarà di tipo modulare, costruito in pannelli multistrato di legno ovvero di perline di legno assemblate, di dimensioni e caratteristiche architettoniche conformi a quelle stabilito per questa categoria di manufatti dalle presenti norme all'articolo 7 paragrafi 4, 7 e 9 ed all'articolo 19, così come illustrate nella tavola 4.3 degli elaborati di piano;

la tavola 4.2 di piano reca la planimetria delle strutture previste nel lotto; la configurazione della struttura indicata in planimetria è uno schema di massima rispetto al quale possono essere introdotte varianti nella distribuzione delle destinazioni d'uso e dei manufatti all'interno dell'area, nel rispetto dei seguenti vincoli:

- la distanza tra gli ombrelloni della medesima fila dovrà essere non inferiore a 2,5 m;
- la distanza tra due file di ombrelloni dovrà essere non inferiore a 3,0 m;
- le caratteristiche tipologiche ed architettoniche dei manufatti dovranno essere quelle descritte nello specifico elaborato di piano (All. 4.3);
- la dotazione di servizi igienici, spogliatoi, docce al coperto, docce all'aperto, locale di primo soccorso, deposito attrezzature dovrà essere quella indicata in planimetria;
- in presenza di dislivelli dovrà essere presente la rampa per disabili, di caratteristiche conformi alla vigente normativa, anche ad uso dei passeggini per i bebè;
- i manufatti adibiti a servizi igienici, spogliatoi, docce al coperto, locale di primo soccorso, deposito attrezzature, così come rappresentato in planimetria, dovranno essere disposti con sviluppo longitudinale perpendicolare alla linea di riva; solo per l'eventuale punto ristoro,

così come rappresentato in planimetria, è ammessa la disposizione con sviluppo longitudinale parallelo alla linea di riva;

inoltre:

- il numero di punti ombra indicato in planimetria non è vincolante, fermo restando l'osservanza delle limitazioni prima indicate sulla distanza tra ognuno di essi;
- la presenza o meno del punto di ristoro indicato nella planimetria, è lasciata alla libera scelta del richiedente la concessione;

restano valide tutte le prescrizioni indicate all'art. 5 dell'Allegato A al Decreto n.152/GAB dell'11.04.2019 richiamate all'art.11 delle presenti norme;

i dati metrici caratteristici del lotto sono:

- superficie a terra = 1.471,47 m²;
- Lunghezza del Fronte Demaniale Marittimo a terra (LFDM) = 100,00 m;
- superficie di specchio liquido = 44,44 m²;
- Lunghezza del Fronte Demaniale Marittimo dello specchio liquido (LFDM) = 4,00 m.

2. La parte della Zona 3 dell'Area 2 non occupata dai lotti che possono essere dati in concessione è lasciata interamente alla *libera fruizione*.

3. L'Amministrazione Comunale si dovrà far carico di installare e gestire complessivamente almeno n.7 docce all'aperto, distribuendole uniformemente lungo la dividente demaniale, nel tratto di scogliera che ricade nel Demanio Marittimo lasciato appunto alla libera fruizione;

4. L'Amministrazione Comunale si dovrà far carico di installare e gestire complessivamente n.2 servizi igienici mobili ad uso libero dei bagnanti, ubicandoli in posizione baricentrica nel tratto di scogliera suddetto lasciato alla libera fruizione.

Art. 26 – Area 3 Zona 1: Dal km 6,5 della S.P.20 alla Via Eurialo

1. Nella Zona 1 dell'Area 3 sono previsti i seguenti lotti, rappresentati negli elaborati di piano 3.2.3.1 e 3.2.3.1 bis:

1.a. Lotto AB5 individuato dalle seguenti coordinate geografiche:

Id. Punto	TIPO AREA (*)	COORDINATE GAUSS-BOAGA	
		NORD	EST
P1	ZD	4215281,610	2305783,098
P2	ZD	4215302,800	2305799,766
P3	ZD	4215307,750	2305803,681
P4	ZD	4215317,750	2305811,261

P5	ZD	4215314,431	2305816,125
P6	ZD	4215318,280	2305819,760
P7	ZD	4215321,213	2305823,515
P8	ZD	4215329,143	2305812,344
P9	ZD	4215310,590	2305797,119
P10	ZD	4215290,273	2305775,046
P11	ZD	4215286,040	2305757,586
P12	ZD	4215293,631	2305748,730
P13	ZD	4215289,710	2305749,520
P14	ZD	4215289,171	2305749,999
P15	ZD	4215289,850	2305750,790
P16	ZD	4215280,910	2305758,461
P17	ZD	4215278,868	2305760,174
P18	ZD	4215284,280	2305766,050
P19	ZD	4215284,055	2305766,254
P20	ZD	4215284,740	2305767,003
P21	ZD	4215278,360	2305772,686
P22	ZD	4215277,476	2305771,471
P23	ZD	4215277,134	2305771,086
P24	ZD	4215274,130	2305770,851
P25	ZD	4215273,566	2305771,325
P26	ZD	4215273,890	2305771,780
P27	ZD	4215273,828	2305771,831
P28	ZD	4215274,523	2305772,900
P29	ZD	4215276,660	2305776,840
P30	ZD	4215277,790	2305778,230
P31	ZD	4215280,800	2305781,950

(*) ZD = Zona Demaniale (a terra) SP = Specchio Acqueo

a destinazione d'uso area Attrezzata per la Balneazione che può essere rilasciato in concessione in conformità all'art.12 delle presenti norme;

nell'ambito del lotto è consentita anche la realizzazione di un punto di ristoro;

il manufatto in cui avrà sede questa attività sarà di tipo modulare, costruito in pannelli multistrato di legno ovvero di perline di legno assemblate, di dimensioni e caratteristiche architettoniche conformi

a quelle stabilitate per questa categoria di manufatti dalle presenti norme all'articolo 7 paragrafi 4, 7 e 9 ed all'articolo 19, così come illustrate nella tavola 4.3 degli elaborati di piano;

i dati metrici caratteristici del lotto sono:

- superficie = 730,21 m²;
- Lunghezza del Fronte Demaniale Marittimo (LFDM) = 76,62 m.

1.b. Lotto AB6 individuato dalle seguenti coordinate geografiche:

Id. Punto	TIPO AREA (*)	COORDINATE GAUSS-BOAGA	
		NORD	EST
P1	ZD	4215498,338	2305871,335
P2	ZD	4215505,279	2305871,907
P3	ZD	4215506,703	2305872,032
P4	ZD	4215510,096	2305871,712
P5	ZD	4215515,839	2305871,171
P6	ZD	4215517,041	2305868,536
P7	ZD	4215475,191	2305849,442
P8	ZD	4215474,651	2305850,624
P9	ZD	4215471,012	2305848,964
P10	ZD	4215467,278	2305857,153
P11	ZD	4215469,507	2305858,169
P12	ZD	4215473,263	2305859,867
P13	ZD	4215479,149	2305862,520
P14	ZD	4215497,219	2305870,830

(*) ZD = Zona Demaniale (a terra) SP = Specchio Acqueo

a destinazione d'uso area Attrezzata per la Balneazione che può essere rilasciato in concessione in conformità all'art.12 delle presenti norme;

nell'ambito del lotto è consentita anche la realizzazione di un punto di ristoro;

il manufatto in cui avrà sede questa attività sarà di tipo modulare, costruito in pannelli multistrato di legno ovvero di perline di legno assemblate, di dimensioni e caratteristiche architettoniche conformi a quelle stabilitate per questa categoria di manufatti dalle presenti norme all'articolo 7 paragrafi 4, 7 e 9 ed all'articolo 19, così come illustrate nella tavola 4.3 degli elaborati di piano;

i dati metrici caratteristici del lotto sono:

- superficie = 457,44 m²;

- Lunghezza del Fronte Demaniale Marittimo (LFDM) = 50,00 m.

1.c Lotto PR1 individuato dalle seguenti coordinate geografiche:

Id. Punto	TIPO AREA (*)	COORDINATE GAUSS-BOAGA	
		NORD	EST
P1	ZD	4215077,080	2305750,536
P2	ZD	4215074,184	2305757,994
P3	ZD	4215085,871	2305762,431
P4	ZD	4215088,766	2305754,973

(*) ZD = Zona Demaniale (a terra) SP = Specchio Acqueo

a destinazione d'uso Punto di Ristoro che può essere rilasciato in concessione in conformità all'art.14 delle presenti norme;

all'attività di ristoro è associato anche il servizio di affitto di sdraio, lettini ed ombrelloni, con il limite massimo di n.100 ombrelloni e n.200 tra sdraio e lettini;

il manufatto in cui avrà sede questa attività sarà di tipo modulare, costruito in pannelli multistrato di legno ovvero di perline di legno assemblate, di dimensioni e caratteristiche architettoniche conformi a quelle stabilite per questa categoria di manufatti dalle presenti norme all'articolo 7 paragrafi 4, 7 e 9 ed all'articolo 19, così come illustrate nella tavola 4.3 degli elaborati di piano; in particolare il manufatto previsto per il lotto PR1 avrà dimensioni in pianta 12,0 x 2,5 m, tal che il lotto da assegnare a questa attività avrà dimensioni 12,5 x 8,0 m in modo da lasciare nella parte antistante rivolta all'utenza uno spazio, eventualmente ombreggiato, per l'area consumazione dotato di pance o sedie e tavolini; in relazione alla configurazione piano-altimetrica dei luoghi, tale che tra la sede stradale della via Enea in questo tratto e la spiaggia è presente un dislivello di circa 2 m, la suddetta area da rilasciare in concessione è prevista con sviluppo longitudinale parallelo alla scarpata che delimita lato terra la spiaggia, in posizione baricentrica rispetto allo sviluppo longitudinale di questa;

i dati metrici caratteristici del lotto sono:

- superficie = 100,00 m²;

- Lunghezza del Fronte Demaniale Marittimo (LFDM) = 12,50 m.

1.d. Lotto AC1 individuato dalle seguenti coordinate geografiche:

Id. Punto	TIPO AREA (*)	COORDINATE GAUSS-BOAGA	
		NORD	EST
P1	ZD	4214985,851	2305611,629
P2	ZD	4214985,945	2305611,555
P3	ZD	4214994,257	2305622,023
P4	ZD	4214993,533	2305628,808
P5	ZD	4214992,843	2305629,428
P6	ZD	4214994,563	2305631,632
P7	ZD	4215000,625	2305625,983
P8	ZD	4214999,959	2305627,971
P9	ZD	4214995,180	2305632,424
P10	ZD	4214991,282	2305635,768
P11	ZD	4214991,020	2305634,981
P12	ZD	4214989,910	2305630,520
P13	ZD	4214987,390	2305622,300

(*) ZD = Zona Demaniale (a terra) SP = Specchio Acqueo

a destinazione d'uso area Attività Commerciali – Esercizi di ristorazione e somministrazione in bevande, cibi precotti e generi di monopolio, in conformità all'art.16 delle presenti norme, già rilasciato in concessione a privato allo scopo di mantenervi dei manufatti vari (parte di veranda e di cucina, spazio antistante l'edificio, scaletta e camminamenti) a servizio dell'albergo/ristorante *L'Approdo di Angelino*;

i dati metrici caratteristici del lotto sono:

- superficie = 104,17 m²;
- Lunghezza del Fronte Demaniale Marittimo (LFDM) = 21,63 m.

2. In parte della Zona 1 dell'Area 3 ricade il terzo tratto della strada pedonale costiera con inizio immediatamente a Nord- Est del porticciolo turistico di Pizzolungo e sezione terminale nella successiva Zona 2 in corrispondenza del limite Nord-Est dell'abitato di Pizzolungo; sono valide tutte le prescrizioni indicate al riguardo all'art.18 delle presenti norme.

3. La parte della Zona 1 dell'Area 3 non occupata dai lotti che possono essere dati in concessione è lasciata interamente alla *libera fruizione*, ad eccezione dell'area del Demanio Marittimo in corrispondenza di foci di corsi d'acqua indicata negli elaborati di piano 3.2.3.1 e 3.2.3.1 bis, nella quale non è consentita la balneazione.

4. L'Amministrazione Comunale si dovrà far carico di installare e gestire complessivamente almeno n.5 docce all'aperto, distribuendole uniformemente nei vari tratti lasciati alla libera fruizione come segue: n.1 nella spiaggia a Sud-Ovest del porticciolo di Pizzolungo, n.1 nel tratto di spiaggia compreso tra le due aree attrezzate per la balneazione, n.3 nel tratto di spiaggia compreso tra la via Agate e la via Eurialo.

5. L'Amministrazione Comunale si dovrà far carico di installare e gestire complessivamente n.6 servizi igienici mobili ad uso libero dei bagnanti, ubicandoli in posizione baricentrica di ognuno dei tratti suddetti lasciati alla libera fruizione come segue: n.2 nella spiaggia ad Sud-Ovest del porticciolo di Pizzolungo, n.2 nel tratto di spiaggia compreso tra le due aree attrezzate per la balneazione, n.2 nel tratto di spiaggia compreso tra la via Agate e la via Eurialo.

Art. 27 – Area 3 Zona 2: Dalla Via Eurialo al km 8,5 della S.P.20

1. Nella Zona 2 dell'Area 3 sono previsti i seguenti lotti, rappresentati negli elaborati di piano 3.2.3.2 e 3.2.3.2 bis:

1.a. Lotto AB7 individuato dalle seguenti coordinate geografiche:

Id. Punto	TIPO AREA (*)	COORDINATE GAUSS-BOAGA	
		NORD	EST
P1	ZD	4215855,067	2306090,241
P2	ZD	4215863,050	2306095,280
P3	ZD	4215864,461	2306097,152
P4	ZD	4215865,052	2306098,256
P5	ZD	4215865,807	2306099,483
P6	ZD	4215871,878	2306093,874
P7	ZD	4215832,518	2306051,273
P8	ZD	4215825,706	2306054,411
P9	ZD	4215830,798	2306060,997
P10	ZD	4215833,856	2306064,953
P11	ZD	4215836,915	2306068,908
P12	ZD	4215841,760	2306075,176
P13	ZD	4215847,536	2306081,462

(*) ZD = Zona Demaniale (a terra) SP = Specchio Acqueo

a destinazione d'uso area Attrezzata per la Balneazione che può essere rilasciato in concessione in conformità all'art.12 delle presenti norme;

nell'ambito del lotto è consentita anche la realizzazione di un punto di ristoro;

il manufatto in cui avrà sede questa attività sarà di tipo modulare, costruito in pannelli multistrato di legno ovvero di perline di legno assemblate, di dimensioni e caratteristiche architettoniche conformi a quelle stabiliti per questa categoria di manufatti dalle presenti norme all'articolo 7 paragrafi 4, 7 e 9 ed all'articolo 19, così come illustrate nella tavola 4.3 degli elaborati di piano;

i dati metrici caratteristici del lotto sono:

- superficie = 518,22 m²;

- Lunghezza del Fronte Demaniale Marittimo (LFDM) = 58,00 m.

1.b. Lotto AB8 individuato dalle seguenti coordinate geografiche:

Id. Punto	TIPO AREA (*)	COORDINATE GAUSS-BOAGA	
		NORD	EST
P1	ZD	4215914,644	2306296,084
P2	ZD	4215933,784	2306308,837
P3	ZD	4215892,462	2306326,654
P4	ZD	4215892,253	2306326,471
P5	ZD	4215889,735	2306314,288
P6	ZD	4215885,959	2306292,370
P7	ZD	4215886,119	2306291,911
P8	ZD	4215879,823	2306260,854
P9	ZD	4215891,761	2306255,707
P10	ZD	4215896,791	2306270,896

(*) ZD = Zona Demaniale (a terra) SP = Specchio Acqueo

a destinazione d'uso area Attrezzata per la Balneazione che può essere rilasciato in concessione in conformità all'art.12 delle presenti norme;

nell'ambito del lotto è consentita anche la realizzazione di un punto di ristoro;

il manufatto in cui avrà sede questa attività sarà di tipo modulare, costruito in pannelli multistrato di legno ovvero di perline di legno assemblate, di dimensioni e caratteristiche architettoniche conformi a quelle stabiliti per questa categoria di manufatti dalle presenti norme all'articolo 7 paragrafi 4, 7 e 9 ed all'articolo 19, così come illustrate nella tavola 4.3 degli elaborati di piano;

i dati metrici caratteristici del lotto sono:

- superficie = 1.585,57 m²;
- Lunghezza del Fronte Demaniale Marittimo (LFDM) = 65,86 m.

1.c. Lotto AB9 individuato dalle seguenti coordinate geografiche:

Id. Punto	TIPO AREA (*)	COORDINATE GAUSS-BOAGA	
		NORD	EST
P1	ZD	4216185,660	2306757,049
P2	ZD	4216180,990	2306750,553
P3	ZD	4216179,835	2306739,011
P4	ZD	4216163,199	2306715,870
P5	ZD	4216152,657	2306723,449
P6	ZD	4216167,540	2306742,980
P7	ZD	4216180,382	2306760,843

(*) ZD = Zona Demaniale (a terra) SP = Specchio Acqueo

a destinazione d'uso area Attrezzata per la Balneazione che può essere rilasciato in concessione in conformità all'art.12 delle presenti norme;

nell'ambito del lotto è consentita anche la realizzazione di un punto di ristoro;

il manufatto in cui avrà sede questa attività sarà di tipo modulare, costruito in pannelli multistrato di legno ovvero di perline di legno assemblate, di dimensioni e caratteristiche architettoniche conformi a quelle stabiliti per questa categoria di manufatti dalle presenti norme all'articolo 7 paragrafi 4, 7 e 9 ed all'articolo 19, così come illustrate nella tavola 4.3 degli elaborati di piano;

i dati metrici caratteristici del lotto sono:

- superficie = 505,36 m²;
- Lunghezza del Fronte Demaniale Marittimo (LFDM) = 46,55 m.

1.d. Lotto AB10 individuato dalle seguenti coordinate geografiche:

Id. Punto	TIPO AREA (*)	COORDINATE GAUSS-BOAGA	
		NORD	EST
P1	ZD	4216273,060	2306939,822
P2	ZD	4216274,136	2306918,734
P3	ZD	4216257,630	2306895,229
P4	ZD	4216237,429	2306889,083

(*) ZD = Zona Demaniale (a terra) SP = Specchio Acqueo

a destinazione d'uso area Attrezzata per la Balneazione che può essere rilasciato in concessione in conformità all'art.12 delle presenti norme;

nell'ambito del lotto è consentita anche la realizzazione di un punto di ristoro;

il manufatto in cui avrà sede questa attività sarà di tipo modulare, costruito in pannelli multistrato di legno ovvero di perline di legno assemblate, di dimensioni e caratteristiche architettoniche conformi a quelle stabilite per questa categoria di manufatti dalle presenti norme all'articolo 7 paragrafi 4, 7 e 9 ed all'articolo 19, così come illustrate nella tavola 4.3 degli elaborati di piano;

i dati metrici caratteristici del lotto sono:

- superficie = 589,69 m²;
- Lunghezza del Fronte Demaniale Marittimo (LFDM) = 62,00 m.

1.e. Lotto PR2 individuato dalle seguenti coordinate geografiche:

Id. Punto	TIPO AREA (*)	COORDINATE GAUSS-BOAGA	
		NORD	EST
P1	ZD	4216012,332	2306651,164
P2	ZD	4216009,694	2306643,612
P3	ZD	4215997,894	2306647,734
P4	ZD	4216000,532	2306655,286

(*) ZD = Zona Demaniale (a terra) SP = Specchio Acqueo

a destinazione d'uso Punto di Ristoro che può essere rilasciato in concessione in conformità all'art.14 delle presenti norme;

all'attività di ristoro è associato anche il servizio di affitto di sdraio, lettini ed ombrelloni, con il limite massimo di n.100 ombrelloni e n.200 tra sdraio e lettini;

il manufatto in cui avrà sede questa attività sarà di tipo modulare, costruito in pannelli multistrato di legno ovvero di perline di legno assemblate, di dimensioni e caratteristiche architettoniche conformi a quelle stabilite per questa categoria di manufatti dalle presenti norme all'articolo 7 paragrafi 4, 7 e 9 ed all'articolo 19, così come illustrate nella tavola 4.3 degli elaborati di piano; in particolare il manufatto previsto per il lotto PR1 avrà dimensioni in pianta 12,0 x 2,5 m, tal che il lotto da assegnare a questa attività avrà dimensioni 12,5 x 8,0 m in modo da lasciare nella parte antistante rivolta all'utenza uno spazio, eventualmente ombreggiato, per l'area consumazione dotato di pance o sedie e tavolini; in relazione alla configurazione piano-altimetrica dei luoghi ed all'andamento della via Giunone, anche al fine di creare un presidio lato via Giunone che impedisca il parcheggio

di auto ad Est della spiaggia, l'area da rilasciare in concessione è prevista in fregio a via Giunone, con sviluppo longitudinale parallelo a essa ed alla stessa quota della sede viaria; i dati metrici caratteristici del lotto sono:

- superficie = 100,00 m²;
- Lunghezza del Fronte Demaniale Marittimo (LFDM) = 12,50 m.

1.f. Lotto PR3 individuato dalle seguenti coordinate geografiche:

Id. Punto	TIPO AREA (*)	COORDINATE GAUSS-BOAGA	
		NORD	EST
P1	ZD	4216283,537	2307017,962
P2	ZD	4216291,559	2307027,548
P3	ZD	4216285,412	2307032,668
P4	ZD	4216277,390	2307023,082

(*) ZD = Zona Demaniale (a terra) SP = Specchio Acqueo

a destinazione d'uso Punto di Ristoro che può essere rilasciato in concessione in conformità all'art.14 delle presenti norme;

all'attività di ristoro è associato anche il servizio di affitto di sdraio, lettini ed ombrelloni, con il limite massimo di n.100 ombrelloni e n.200 tra sdraio e lettini;

il manufatto in cui avrà sede questa attività sarà di tipo modulare, costruito in pannelli multistrato di legno ovvero di perline di legno assemblate, di dimensioni e caratteristiche architettoniche conformi a quelle stabilite per questa categoria di manufatti dalle presenti norme all'articolo 7 paragrafi 4, 7 e 9 ed all'articolo 19, così come illustrate nella tavola 4.3 degli elaborati di piano; in particolare il manufatto previsto per il lotto PR1 avrà dimensioni in pianta 12,0 x 2,5 m, tal che il lotto da assegnare a questa attività avrà dimensioni 12,5 x 8,0 m in modo da lasciare nella parte antistante rivolta all'utenza uno spazio, eventualmente ombreggiato, per l'area consumazione dotato di pance o sedie e tavolini; l'area da rilasciare in concessione è prevista a Nord-Est di via Priamo, prospiciente la spiaggia in modo che il manufatto non interferisca con la percezione del panorama per l'osservatore che transita lungo la Strada Provinciale n.20 e sia immediatamente raggiungibile dal parcheggio previsto lateralmente a via Priamo; l'orientamento dell'area da rilasciare in concessione dovrà tenere conto dell'allineamento dei muri di recinzione lungo la via Priamo;

i dati metrici caratteristici del lotto sono:

- superficie = 100,00 m²;
- Lunghezza del Fronte Demaniale Marittimo (LFDM) = 12,50 m.

2. In parte della Zona 2 dell'Area 3 ricade il terzo tratto della strada pedonale costiera con inizio nella precedente Zona 1 immediatamente a Nord-Est del porticciolo turistico di Pizzolungo e sezione terminale in corrispondenza del limite Nord-Est dell'abitato di Pizzolungo; sono valide tutte le prescrizioni indicate al riguardo all'art.18 delle presenti norme.
3. La parte della Zona 2 dell'Area 3 non occupata dai lotti che possono essere dati in concessione è lasciata interamente alla *libera fruizione*, ad eccezione dell'area del Demanio Marittimo indicata inaccessibile negli elaborati di piano 3.2.3.2 e 3.2.3.2 bis, nella quale non è consentita la balneazione.
4. L'Amministrazione Comunale si dovrà far carico di installare e gestire complessivamente almeno n.12 docce all'aperto, distribuendole uniformemente nei vari tratti lasciati alla libera fruizione come segue: n.1 nel tratto di spiaggia compreso tra le due aree attrezzate per la balneazione AB7 e AB8, n.2 nel tratto di spiaggia a Nord-Est dell'area attrezzata per la balneazione AB8, n.3 nella spiaggia di via Giunone, n.1 nel tratto di scogliera compreso tra la spiaggia di via Giunone e l'area attrezzata per la balneazione AB9, n.1 nel tratto di scogliera compreso tra le due aree attrezzate per la balneazione AB9 e AB10, n.4 nel tratto di scogliera a Nord-Est dell'area attrezzata per la balneazione AB10.
5. L'Amministrazione Comunale si dovrà far carico di installare e gestire complessivamente n.12 servizi igienici mobili ad uso libero dei bagnanti, distribuiti in ragione di due in ognuno dei tratti suddetti lasciati alla libera fruizione, ed ubicandoli in posizione baricentrica di ogni tratto.

Art. 28 – Area 4 Zona 1: Dal km 8,5 della S.P.20 a Crocefissello

1. Nella Zona 1 dell'Area 4 l'intera Area Demaniale Marittima ricade all'interno del SIC ITA 010010 “Monte San Giuliano”, pertanto, come indicato negli elaborati di piano 3.2.4.1 e 3.2.4.1 bis, nell'Area Demaniale Marittima dell'intera zona non possono essere rilasciate concessioni e vige il divieto di installazioni di qualunque genere.
2. L'Area Demaniale Marittima dell'intera zona è lasciata alla libera fruizione, con modalità compatibili con le prescrizioni contenute nel Piano di Gestione “Monti di Trapani” e con le prescrizioni indicate all'art.30 delle presenti norme.

Art. 29 – Area 4 Zona 2: Da Crocefissello al confine Comunale con Valderice

1. Nella Zona 2 dell'Area 4 sono previsti i seguenti lotti, rappresentati negli elaborati di piano 3.2.4.2 e 3.2.4.2 bis:
 - 1.a. Lotto SB2 individuato dalle seguenti coordinate geografiche:

Id. Punto	TIPO AREA (*)	COORDINATE GAUSS-BOAGA	
		NORD	EST
P1	ZD	4215908,299	2308397,878
P2	ZD	4215920,291	2308397,439
P3	ZD	4215918,828	2308357,466
P4	ZD	4215922,425	2308357,334
P5	ZD	4215920,229	2308297,374
P6	ZD	4215907,837	2308295,932
P7	ZD	4215903,864	2308330,059

(*) ZD = Zona Demaniale (a terra) SP = Specchio Acqueo

a destinazione d'uso area Stabilimento Balneare che può essere rilasciato in concessione in conformità all'art.11 delle presenti norme;

in considerazione della configurazione altimetrica della scogliera, lo stabilimento balneare dovrà essere realizzato su piattaforma in legno con praticabile a quota variabile tra +2,00 m s.l.m. a +2,50 m s.l.m., eventualmente da realizzare su due livelli, avente la stessa tipologia costruttiva della struttura conforme a quella stabilita per questa categoria di manufatti dalle presenti norme all'articolo 19, punto 17;

nell'ambito del lotto è consentita anche la realizzazione di un punto di ristoro;

il manufatto in cui avrà sede questa attività sarà di tipo modulare, costruito in pannelli multistrato di legno ovvero di perline di legno assemblate, di dimensioni e caratteristiche architettoniche conformi a quelle stabilita per questa categoria di manufatti dalle presenti norme all'articolo 7 paragrafi 4, 7 e 9 ed all'articolo 19, così come illustrate nella tavola 4.3 degli elaborati di piano;

le modalità di esercizio dello stabilimento balneare e della stessa balneazione nei fondali antistanti dovranno essere compatibili con le prescrizioni contenute nell'Allegato A al D.D.G. del Dipartimento dell'Ambiente dell' Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana n. 584 del 09.07.2019 nella parte recante MISURE DI CONSERVAZIONE SITO DI INTERESSE COMUNITARIO "Fondali del Golfo di Custonaci" (ITA010025); in particolare, nello stabilimento balneare è obbligatoria la apposizione di cartellonistica, che fornisca le informazioni sul Sito stesso; valgono a riguardo tutte le prescrizioni indicate all'art.30 delle presenti norme;

i dati metrici caratteristici del lotto sono:

- superficie a terra = 1.477,74 m²;

- Lunghezza del Fronte Demaniale Marittimo (LFDM) = 100,00 m.

2. La parte della Zona 2 dell'Area 4 non occupata dal lotto che può essere dato in concessione è lasciata interamente alla *libera fruizione*, nella parte prospiciente i fondali ricadenti all'interno del SIC ITA010025 “Fondali del Golfo di Custonaci” con modalità compatibili con le prescrizioni contenute nell’Allegato A al D.D.G. del Dipartimento dell’Ambiente dell’ Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana n. 584 del 09.07.2019 nella parte recante MISURE DI CONSERVAZIONE SITO DI INTERESSE COMUNITARIO “Fondali del Golfo di Custonaci” (ITA010025); valgono a riguardo le prescrizioni indicate all’art.30 delle presenti norme.

Art. 30 – Prescrizioni relative alle aree SIC e limitrofe

1. La balneazione nei fondali che ricadono nel SIC ITA010025 “Fondali del Golfo di Custonaci” antistanti il Demanio Marittimo lasciato alla *libera fruizione* e i lotti dati in concessione, nonché le attività nell’ambito degli stessi lotti dati in concessione, saranno soggette alle prescrizioni contenute nell’Allegato A al D.D.G. del Dipartimento dell’Ambiente dell’ Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana n. 584 del 09.07.2019 nella parte recante MISURE DI CONSERVAZIONE SITO DI INTERESSE COMUNITARIO “Fondali del Golfo di Custonaci” (ITA010025) di seguito testualmente riportate:

REGOLAMENTAZIONI

RE04. è vietata qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali/animali e habitat, ivi compresa la navigazione, l’ancoraggio, l’ormeggio, la pesca subacquea, l’immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;

RE06. è vietata qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi compresa la pesca;

RE07. è vietata qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche;

RE08. è vietata qualunque alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell’ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell’acqua, ivi compresa l’immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, la posa di metanodotti/cavi sottomarini, l’acquacoltura, l’immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente.

INTERVENTI ATTIVI

IA04. Apposizione di cartellonistica negli stabilimenti balneari prospicienti il Sito, che fornisca le informazioni sul Sito stesso;

PROGRAMMI DIDATTICI

PD03. Attività di informazione rivolta ad operatori del settore turistico-balneare e agli stessi bagnanti, che spieghi il ruolo ecologico della fauna e flora marine, con l’obiettivo di sensibilizzare o quantomeno sviluppare una maggiore tolleranza nei riguardi del materiale naturale spiaggiato;

PD04. Attività di informazione e sensibilizzazione rivolta ai diportisti, ai centri immersione, ai vari portatori di interesse, agli operatori del settore turistico-balneare e agli stessi bagnanti, sulla presenza di specie alloctone marine e sulla necessità di prevenirne l’introduzione.

2. Per le aree demaniali che ricadono all’interno di SIC ITA 010010 “Monte San Giuliano”, con estensione a quelle prospicienti e confinanti con il SIC ITA010025 “Fondali del Golfo di Custonaci”, valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- a) non è ammisible l’attività di noleggio di pedalò ed imbarcazioni;
- b) le strutture di appoggio di eventuali pedane o similari non dovranno interferire con la vegetazione locale e pertanto dovranno posizionarsi su substrato roccioso nudo;
- c) dovrà essere escluso qualsiasi rischio di contaminazione chimica dovuta a versamenti di reflui anche di acque dolci provenienti dall’uso di servizi igienici o di altra origine; tutte le acque di scarico dovranno essere opportunamente convogliate ad un impianto di raccolta ed opportunamente smaltite;
- d) le strutture metalliche dovranno essere opportunamente manutenute o costituite da materiale inossidabile per evitare il rischio di inquinamento chimico del substrato per ossidazione o rilascio di sostanze chimiche;
- e) le pedane/piattaforme dovranno essere sopraelevate e lasciate libere lateralmente;
- f) le sovrastrutture dovranno essere realizzate in modo tale da garantire il deflusso delle acque meteoriche sul sottostante suolo escludendo qualsiasi forma di impermeabilizzazione;
- g) il substrato roccioso non dovrà essere modificato sia nel suo aspetto cromatico che morfologico;
- h) il mancato rispetto di tali prescrizioni comporta l’annullamento della concessione; la segnalazione del mancato rispetto sarà seguita da un verbale di costatazione in contradditorio tra il concessionario e l’Amministrazione Comunale, che si riserva di valutare se le prescrizioni di che trattasi sono ottemperate;
- i) il concessionario al termine della concessione dovrà lasciare il sito libero e pulito da qualsiasi struttura e riportato nelle condizioni iniziali così come trovato all’atto della concessione.

TITOLO V

Art. 31 - Norme finali

1. Secondo i criteri del P.U.D.M. è incentivato l’accesso pubblico alle spiagge ed alle zone di balneazione.

2. I litorali sabbiosi e ghiaiosi ed il loro immediato entroterra saranno oggetto di conservazione degli equilibri geoidrogeologici, morfologici, vegetazionali e di ripristino degli assetti degradati in ordine a fenomeni d'evoluzione della linea di costa, di degradazione della risorsa idrica locale.
3. Non sono ammesse edificazioni permanenti nelle aree di spiaggia. È proibita l'asportazione di sabbia, ghiaia e ciottoli dalle spiagge. Sono proibiti il campeggio e l'accesso di veicoli non autorizzati alle spiagge.
4. E' possibile utilizzare l'area del Demanio Marittimo per manifestazioni religiose di qualsiasi culto, purché in assenza di opere.